

N. 2773/16 Reg. sent.
03/01/17 Data dep.
Data irrev.
N. _____ Reg. esec.
N. _____ Campione pena
Redatta scheda il _____



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari n. 40

N. 36239/16 R.G.GIP *e stralcio del 18031/16*
N. 1716/14 R.G.N.R.

SENTENZA A SEGUITO DI GIUDIZIO ABBREVIATO
- ARTT. 438, 442, 533 C.P.P. -

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice, dottor Pier Luigi Balestrieri, all'udienza del 7 ottobre 2016, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

MARINO Ignazio Roberto Maria, nato a Genova il 10 marzo 1955, difeso di fiducia dagli avv. Enzo Musco e Franco Moretti, del foro di Roma.

- libero, presente -

IMPUTATO

[in relazione ai reati di cui ai capi C e D, unitamente a GAROFALO Rosa, PIGNATELLI Carlo e SERRA Federico, per i quali si è proceduto separatamente]

MARINO Ignazio Roberto Maria:

a) [dei reati di cui agli] artt. 81 e 314 c.p., perché, quale Sindaco di Roma Capitale, si appropriava ripetutamente della dotazione finanziaria dell'ente allorché utilizzava la carta di credito n.

4594222316276827, a lui concessa in dotazione dall'Amministrazione ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro n. 701/1996, per acquistare servizi di ristorazione nell'interesse suo, dei suoi congiunti e di altre persone non identificate; in particolare, tramite l'indebito utilizzo del suddetto strumento di pagamento a valere sui pertinenti capitoli di bilancio in violazione alle disposizioni di cui al citato Decreto, saldava per 56 volte il conto di cene consumate presso ristoranti della Capitale (tra cui in particolare la "Taverna degli Amici", "Archimede a Sant'Eustachio", "Sapore di Mare" e "Al vero Girarrosto Toscano", situati nelle immediate adiacenze della sua abitazione - i primi tre - o di quella della madre - il quarto -) e anche di altre città (Genova, Milano, Firenze, Torino), ove si era recato, generalmente nei giorni festivi e prefestivi, con commensali di sua elezione, comunque al di fuori della funzione di rappresentanza dell'ente, e cagionava in tal modo un ammanco finale stimato in euro 12.116,10.

In Roma e altrove nei giorni qui di seguito indicati:

2013: 27.7, 2.8, 3.9, 6.9, 8.9, 21.9, 23.9, 5.10, 13.10, 23.10, 26.10, 8.11, 16.11, 8.12, 14.12, 19.12, 26.12, 29.12;

2014: 3.2, 11.2, 14.2, 20.2, 23.2, 17.3, 22.3, 5.4, 12.4, 26.4, 6.5, 8.6, 14.5, 15.6, 28.6, 9.7, 17.7, 25.7, 29.7, 10.8, 18.9, 2.10, 9.10, 1.11, 6.11, 9.12;

2015: 30.1, 10.2, 22.2, 25.2 (2 volte), 6.3, 8.3, 13.4, 19.4, 4.5, 13.5, 6.6;

b) [dei reati di cui agli] artt. 61 n. 2, 81, 110, 476 e 479 op, perché, al fine di occultare il reato di cui al capo che precede, nella qualità sopra indicata, impartiva disposizioni al personale addetto alla sua segreteria affinché formasse le dichiarazioni giustificative delle spese sostenute sub a) inserendovi indicazioni non veridiche, tese ad accreditare la presunta natura "istituzionale" dell'evento, ed apponendo in calce alle stesse la di lui firma, così inducendo ripetutamente soggetti non individuati addetti alla suddetta segreteria a redigere atti pubblici attestanti fatti non veri e recanti la sua sottoscrizione apocrifa.

In Roma in date successive e prossime a quelle di cui al capo a).

MARINO Ignazio Roberto Maria, PIGNATELLI Carlo e GAROFALO Rosa

c) del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 640, II comma n. 1) c.p. perché, agendo in concorso tra loro, MARINO quale legale rappresentante della Onlus IMAGINE, GAROFALO quale direttore generale della suddetta associazione e PIGNATELLI quale soggetto che aveva instaurato un rapporto di lavoro\collaborazione con detta Onlus, con artifici e raggiri consistiti:

- nella stipula, a firma del legale rappresentate MARINO Ignazio, di contratti di collaborazione occasionale con soggetti inesistenti, i cui nominativi, SERRA Marco e BRIANI Franco, venivano individuati di concerto tra il PIGNATELLI e la GAROFALO, contratti sui quali veniva apposta la firma degli apparenti contraenti dallo stesso PIGNATELLI;
- nell'emissione di assegni bancari a firma Rosa GAROFALO (tutti recanti quale importo la cifra di 364,00 euro) tratti sul c\c 4655\29 acceso presso la Banca Popolare di Sondrio ed intestato alla Onlus IMAGINE, recanti quali beneficiari, oltre al PIGNATELLI, anche gli inesistenti SERRA Marco (n° 9 titoli) e BRIANI Franco (n° 9 titoli), ma tutti incassati dal PIGNATELLI, per



mezzo di girata apposta dalla GAROFALO o dal PIGNATELLI sui titoli emessi a favore del SERRA Marco e del BRIANI Franco;

- nella predisposizione di certificazioni di compensi, relative alle prestazioni dei suddetti collaboratori fittizi ed inerenti a ciascun assegno consegnato, tutte recanti la firma del presidente MARINO Ignazio;
- nella predisposizione di quietanze di pagamento, in occasione della ricezione dei titoli, relative alle prestazioni dei suddetti collaboratori fittizi, sulle quali veniva apposta dal PIGNATELLI la firma apparentemente riconducibile al SERRA Marco ed al BRIANI Franco;
- nella predisposizione della dichiarazione dei redditi (modello 770 Semplificato del datore di lavoro inerente all'anno di imposta 2012) sottoscritta da MARINO Ignazio quale legale rappresentante della Onlus IMAGINE, pervenuta all'Agenzia delle Entrate in data 16.9.2013, attestante gli emolumenti versati e le ritenute operate sui compensi asseritamente corrisposti ai soggetti inesistenti SERRA Marco e BRIANI Fabio (tale il nominativo indicato in detto mod. 7708 mentre in tutta la documentazione falsa sopra indicata il nominativo era quello di BRIANI Franco);

inducendo in errore l'Amministrazione Finanziaria e l'INPS, procuravano alla Onlus IMAGINE, legalmente rappresentata da MARINO Ignazio, un ingiusto profitto, consistito nell'omesso versamento degli oneri contributivi dovuti per le prestazioni lavorative in realtà svolte dal solo PIGNATELLI Carlo in favore di detta ONLUS, per un ammontare complessivo pari a 4.261,00 euro in relazione all'anno 2012, con pari corrispondente danno per l'INPS; con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di un ente pubblico;

in Roma commesso dal giorno 1 marzo 2012 sino al 16 settembre 2013

MARINO Ignazio Roberto Maria, SERRA Federico, ~~PIGNATELLI Carlo e GAROFALO Rosa:~~

d) del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 640, Il comma n. 1) c.p., perché, agendo in concorso tra loro, MARINO quale legale rappresentante della Onlus IMAGINE sino alla data del 16.7.2013 (giorno in cui venivano dallo stesso presentate le dimissioni dalla carica di presidente ed alle quali faceva seguito in data 23.11.2013 la nomina del nuovo presidente), SERRA quale legale rappresentante dalla data del 23.11.2013, GAROFALO quale direttore generale della suddetta associazione e PIGNATELLI quale soggetto che aveva instaurato un rapporto di lavoro\collaborazione con detta Onlus, con artifici e raggiri consistiti:

- nella stipula, a firma del legale rappresentate MARINO Ignazio, di contratti di collaborazione occasionale con soggetti inesistenti, i cui nominativi, SERRA Marco e BRIANI Franco, venivano individuati di concerto tra il PIGNATELLI e la GAROFALO, contratti sui quali veniva apposta la firma degli apparenti contraenti dallo stesso PIGNATELLI;
- nell'emissione di assegni bancari a firma Rosa GAROFALO (tutti recanti quale importo la cifra di 364,00 euro) tratti sul c/c 4655\29 acceso presso la Banca Popolare di Sondrio ed intestato alla ONLUS IMAGINE, recanti quali beneficiari, oltre al PIGNATELLI, anche gli inesistenti SERRA Marco (n° 6 titoli) e BRIANI Franco (n° 6 titoli), ma tutti incassati dal PIGNATELLI, per



mezzo di girata apposta dalla GAROFALO o dal PIGNATELLI sui titoli emessi a favore del SERRA Marco e del BRIANI Franco;

- nella predisposizione di certificazioni di compensi, relative alle prestazioni dei suddetti collaboratori fittizi ed inerenti a ciascun assegno consegnato, tutte recanti la firma del presidente MARINO Ignazio;
- nella predisposizione di quietanze di pagamento, in occasione della ricezione dei titoli, relative alle prestazioni dei suddetti collaboratori fittizi, sulle quali veniva apposta dal PIGNATELLI la firma apparentemente riconducibile al SERRA Marco ed al BRIANI Franco;
- nella predisposizione della dichiarazione dei redditi (modello 770 Semplificato del datore di lavoro inerente all'anno di imposta 2013) sottoscritta da SERRA Federico quale legale rappresentante della ONLUS IMAGINE, pervenuta all'Agenzia delle Entrate in data 29.9.2014, attestante gli emolumenti versati e le ritenute operate sui compensi asseritamente corrisposti ai soggetti inesistenti SERRA Marco e BRIANI Fabio (tale il nominativo indicato in detto mod. 770S mentre in tutta la documentazione falsa sopra indicata il nominativo era quello di BRIANI Franco);

inducendo in errore l'Amministrazione Finanziaria e l'INPS, procuravano alla ONLUS IMAGINE, legalmente rappresentata da SERRA Federico, un ingiusto profitto, consistito nell'omesso versamento degli oneri contributivi dovuti per le prestazioni lavorative in realtà svolte dal solo PIGNATELLI Carlo in favore di detta ONLUS, per un ammontare complessivo pari a 2.268,00 euro in relazione all'anno 2013, con pari corrispondente danno per l'INPS; con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di un ente pubblico;

in Roma, dal 31 marzo 2013 al 29 settembre 2014.

PARTE CIVILE:

- **Roma Capitale**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, limitatamente alle ipotesi di reato di cui ai capi a) e b), rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Maggiore, del foro di Roma

CONCLUSIONI DELLE PARTI

P.M. - quanto ai reati di cui ai capi a) e b): previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 c.p., ritenuta la continuazione (sia "interna", tra le varie ipotesi di peculato sub a, che "esterna", tra i reati di cui ai capi a e b), e applicata la diminuyente per la scelta del rito, condanna dell'imputato alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione;

quanto ai reati di cui ai capi c) e d): previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ritenuta la continuazione, e applicata la diminuyente per la scelta del rito, condanna dell'imputato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 300,00 di multa.



PARTE CIVILE – condanna dell'imputato (per i reati di cui ai capi a e b) alla pena ritenuta di giustizia, al risarcimento del danno (nella misura di euro 600.000,00, ovvero in quella determinata dal giudice civile), al pagamento di una provvisionale di euro 100.000,00, e al pagamento delle spese processuali, come da nota scritta contestualmente depositata

DIFESA – assoluzione perché il fatto non sussiste, ovvero per non aver commesso il fatto, ovvero perché il fatto non costituisce reato, come da memoria difensiva depositata il 23 settembre 2016.

MOTIVAZIONE

A. PROC. PEN. N. 1716/2014 (P.M. DR. POLIFEMO): CD. VICENDA ONLUS IMAGINE

1. Con C.N.R. in data 12 giugno 2013 gli operanti del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Roma davano atto di aver acquisito, da tale CAROSI Fabio, "*giornalista del quotidiano on line AFFARITALIANI.IT*" presentatosi spontaneamente presso i loro Uffici il giorno precedente, copia di taluni documenti apparentemente formati negli anni 2012 e 2013 presso la "Onlus Imagine", compagine presieduta dall'allora sindaco di Roma Ignazio MARINO, da cui sembravano emergere diverse anomalie nella gestione del personale ivi in servizio; documenti che, secondo il CAROSI, erano stati recapitati in forma anonima la mattina del 6 giugno 2013 all'ingresso della sede del quotidiano anzidetto, e che erano stati da lui utilizzati per pubblicare, lo stesso giorno, un articolo dal titolo "*L'immagine di Marino nel tritacarne. Verso il voto tra veleni e dossier*".

Si trattava, in particolare, di n. 3 "*contratt[i] di collaborazione occasionale*" stipulati in data 1 marzo 2012 tra il legale rappresentante della Onlus Imagine (il già menzionato MARINO), e altrettanti, distinti collaboratori, tali PIGNATELLI Carlo, nato in Svezia il 7 febbraio 1971, BRIANI Franco, nato a Roma il 18 agosto 1971, e SERRA Marco, nato a Roma il 10 febbraio 1970, contratti recanti la apparente sottoscrizione del MARINO e, di volta in volta, quella dei tre menzionati lavoratori; di n. 3 "*certificazioni dei compensi e delle provvigioni assoggettati a ritenuta di acconto*", una per ognuno dei menzionati collaboratori, sempre a firma del MARINO; nonché di numerose quietanze di pagamento sottoscritte dai detti prestatori d'opera a fronte degli emolumenti percepiti dalla Onlus Imagine, "*comprehensive anche di fotocopia degli assegni emessi*" a tal titolo da quest'ultima compagine.

Gli operanti davano altresì conto dei preliminari accertamenti eseguiti al riguardo, da cui risultava che, a differenza del PIGNATELLI – soggetto effettivamente <<reale>>, il quale

M

aveva posto all'incasso tutti gli assegni di cui sopra - sia il SERRA che il BRIANI dovevano per contro considerarsi "soggetti inesistenti", in quanto non censiti né all'Anagrafe Comunale, né a quella Tributaria; formulando l'ipotesi - i detti operanti - che le false scritture private intercorse con detti, inesistenti soggetti potessero essere state formate dallo stesso PIGNATELLI "al fine di procurare a sé e alla Onlus Imagine il vantaggio derivante da un risparmio di imposte, contributi previdenziali e assistenziali connesso alla mancata applicazione" della <<legge Biagi>> ¹, così artatamente riconducendo, nell'alveo dei "rapporti di lavoro meramente occasionali", sottoposti a una imposizione fiscale di peculiare favore, contratti che per contro non avrebbero potuto esservi inseriti, in quanto aventi - globalmente considerati - una durata complessiva superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, e compenso complessivo superiore a 5.000 euro ² (euro 4095,00 lordi per ciascuno dei due detti, fittizi collaboratori, oltre ad euro 3.098,88 lordi per il PIGNATELLI, e così in totale euro 11.288,88, somma evidentemente superiore all'anzidetta soglia).

2. Con informativa in data 19 settembre 2013 gli operanti, riscontrando la delega investigativa adottata dal P.M. precedente (come detto, il dottor Polifemo) in data 9 luglio 2013, riferivano circa gli esiti degli accertamenti compiuti riguardo alle emergenze di cui sopra, osservando tra l'altro:

a) che la associazione Imagine Onlus, corrente in Roma, era stata costituita in data 25 gennaio 2005 - per atto del notaio Ioli di Roma, ad opera del MARINO Ignazio, che ne aveva assunto e successivamente mantenuto la qualifica di presidente e legale rappresentante, e di altri 11 soggetti - per il conseguimento di finalità solidaristiche e di assistenza sanitaria a beneficio di "soggetti svantaggiati e a componenti di collettività estere bisognose". Dalla disamina del modello 770 presentato per l'anno di imposta 2011, l'ultimo disponibile all'epoca dell'accertamento, risultava che la compagine aveva erogato emolumenti a n. 3 unità di personale *dipendente*, tra cui la sig.ra GAROFALO Rosa - la quale, come si vedrà al punto che segue, era abilitata a operare sul conto corrente associativo n. 4655/29 in essere presso la Banca Popolare di Sondrio -, nonché a n. 11 unità di personale *autonomo*, tra cui il già citato PIGNATELLI Carlo e tale CATALDI Roberta (la quale sarebbe emersa successivamente quale "contabile" della Onlus);

b) che sul conto corrente associativo risultavano tratti, dalla menzionata GAROFALO Rosa, n. 36 assegni, ognuno di importo pari a euro 364,00, a beneficio dei citati

¹ Legge n. 30 del 14 febbraio 2003.

² Cfr., *a contrario*, art. 4, lett. c) n. 2 della detta legge n. 30.

PIGNATELLI Carlo, BRIANI Franco e SERRA Marco. Tutti tali titoli, dunque anche quelli emessi a favore di questi ultimi due soggetti, erano stati tuttavia <<bancati>> dal solo PIGNATELLI Carlo, il quale ne aveva versato la provvista – complessivamente euro 13.104,00 - su un proprio conto corrente (il n. 1761 in essere presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma). Peraltro, anche la CATALDI Roberta - oltre ovviamente al presidente della associazione MARINO – era abilitata a operare sul conto associativo; c) infine, risultava confermato, anche all’esito di tali più specifici approfondimenti, che il BRIANI Franco e il SERRA Marco dovevano considerarsi soggetti del tutto inesistenti.

Alla luce di tali accertamenti il P.M. disponeva, con annotazione in data 10 gennaio 2014, posta in calce al fascicolo <<ignoti>> sino a quale momento in essere, l’iscrizione nel Registro degli Indagati del nominativo del PIGNATELLI Carlo per il reato di cui all’art. 497 bis c.p. - *“possesso e fabbricazione di documenti identificazione falsi”*, documenti relativi, evidentemente, agli inesistenti SERRA Marco e BRIANI Franco – commesso, in ipotesi, in danno della Onlus Imagine; ordinando nel contempo ³ che questi fosse sottoposto a perquisizione locale, estesa agli Uffici di pertinenza della detta Onlus, incumbenti cui gli operanti addivenivano in data 13 febbraio 2014 (cfr. informativa in data 18 febbraio 2014, e atti allegati), sottoponendo a vincolo, tra l’altro:

a) presso l’abitazione del PIGNATELLI, e alla sua presenza:

- gli originali dei n. 3 contratti di collaborazione occasionale di cui sopra, dunque non soltanto quello relativo alla posizione dell’indagato, ma anche quelli concernenti le (inesistenti) persone del BRIANI Franco e del SERRA Marco. Si trattava, come già visto, di scritture private ad apparente firma del MARINO Ignazio e, di volta in volta, del PIGNATELLI, del BRIANI e del SERRA;
- numerosissime quietanze, sia in copia che in originale, attestanti l’avvenuta corresponsione, da parte della Imagine Onlus, di *“compens[i] per prestazion[i] occasional[i]”* eseguite sia dal PIGNATELLI che dagli inesistenti BRIANI e SERRA; quietanze apparentemente sottoscritte non solo dal PIGNATELLI, ma anche da questi ultimi due soggetti, ciascuna per un importo pari a euro 364,00, con allegate copie fotostatiche dei relativi assegni (tutti negoziati, come anticipato, dal PIGNATELLI);
- n. 3 certificazioni globali dei *“compensi e delle provvigioni erogate nell’anno 2012”* a beneficio dei predetti;

b) presso la sede operativa della Imagine Onlus, alla presenza della GAROFALO Rosa, nell’occorso emersa quale direttrice generale della compagine:

³ Rectius, alcuni giorni più tardi, il 3 febbraio 2014

- anche in tal caso, gli originali dei n. 3 contratti di collaborazione occasionale in questione;
- gli originali delle quietanze di pagamento di cui sopra, come detto apparentemente sottoscritte, oltre che dal PIGNATELLI, anche dal BRIANI e dal SERRA, con allegate copie degli assegni emessi per tale causale;
- gli originali delle certificazioni globali “*dei compensi e delle provvigioni rilasciat[e]*” al PIGNATELLI, al BRIANI e al SERRA per anno 2012, recanti data 28 febbraio 2013

3. Con informative in data 12 marzo, 31 marzo e 12 maggio 2014 gli inquirenti riferivano circa gli esiti delle audizioni espletate nei confronti delle persone che, al momento, apparivano a conoscenza dei fatti, e dunque il PIGNATELLI, assunto a spontanee dichiarazioni in data 11 marzo 2014, la GAROFALO, ascoltata a s.i.t. il 31 marzo 2014, nonché la contabile CATALDI Roberta e il commercialista ZILLI Mirko, escussi alcune settimane più tardi, il 29 aprile 2014. In particolare:

3.1 il PIGNATELLI Carlo, dopo aver premesso:

- di essere entrato in contatto con la Onlus Imagine nel 2011, grazie all'intermediazione di un amico informatico, che vi aveva prestato servizio e che era in procinto di “*lascia[re] quel posto*”;
- di avervi inizialmente svolto lavori occasionali, “*pur in assenza di un contratto*”, ma mai per importi superiori agli euro 5000,00 annui;
- di aver di tal guisa avuto modo di conoscere il “*dottor MARINO*”, il quale gli aveva successivamente affidato la supervisione informatica di un importante “*progetto da realizzarsi nella Repubblica Democratica del Congo*”, progetto per il quale era stato autorizzato a partecipare, a spese della Onlus, a un corso di formazione tenutosi in Parigi nel dicembre del 2012, nel contempo svolgendo anche saltuari interventi presso l'abitazione dello stesso MARINO onde risolvere problematiche di tipo tecnico informatico;
- di aver a quel punto, esso PIGNATELLI, proposto alla “*dott.ssa GAROFALO*” una regolarizzazione del rapporto e, parallelamente, un aumento retributivo, aumento in relazione al quale lo stesso MARINO aveva avuto modo manifestare la propria disponibilità (“*la GAROFALO mi disse che MARINO era d'accordo sul fatto di corrispondermi una retribuzione mensile di 1500,00 euro circa purché io mi impegnassi ad andare nella R.D. del Congo personalmente*”);

dopo aver premesso quanto sopra, aveva osservato che la GAROFALO aveva replicato che “*non potevano assumere una persona all'interno della Onlus ma che potevano però ovviare attraverso un rapporto atipico*”, prevedente “*l'instaurarsi di tre contratti, dove ogni*

contratto rappresentava un terzo della somma pattuita e non poteva eccedere la soglia dei 5000,00 euro” annui; aggiungendo, la detta GAROFALO, che tali contratti non potevano esser stipulati a nome della medesima persona, dunque a nome di esso PIGNATELLI, “*ma che c’era bisogno di trovare altri due collaboratori che fornissero i loro dati per sottoscrivere i contratti*”, così da evitare di superare “*la soglia dei 5000,00 euro prevista dalla legge Biagi*”.

Quanto alla individuazione di tali due, ulteriori collaborati cui <<intestare>> i relativi contratti, vi era addivenuta, tempo dopo ⁴, la stessa GAROFALO la quale, presso la sede della Onlus, gli aveva “*consegna[to] un foglio di carta riportante due nominativi, Marco SERRA e BRIANI, unitamente ai codici fiscali, dati anagrafici e (...) all’indirizzo*”, foglio che esso PIGNATELLI aveva ritirato senza “*preoccupar[si] di chi fossero*” costoro, con l’intesa di “*concordare i successivi sviluppi*”. Qualche giorno dopo, sempre presso la sede associativa, la GAROFALO gli aveva sottoposto “*tre contratti*” - “*già sottoscritti dal dottor MARINO*” - “*chiedendo[gli] velocemente di firmarli perché da lì in poi il rapporto di lavoro sarebbe iniziato in maniera più diretta*”; incumbente cui il detto PIGNATELLI era addivenuto apponendo su ciascuno di essi - come richiestogli dalla stessa GAROFALO, fugando i suoi dubbi al riguardo - le firme corrispondenti al “*nome che era scritto nel contratto*” (e dunque <<firmando>> per gli ignoti BRIANI e SERRA). Quanto ai pagamenti, il PIGNATELLI aveva chiarito che da quel momento era stato remunerato “*con tre assegni, uno intestato a [lui] e gli altri due intestati ai due soggetti intestatari dei contratti*”, assegni che egli avrebbe posto all’incasso “*tramite girata*”.

Peraltro, nel corso della stesura del verbale di spontanee dichiarazioni, il PIGNATELLI aveva manifestato il convincimento che il MARINO fosse “*consapevole del modo con il quale er[a] stato assunto e retribuito*”, convincimento <<ancorato>> a due ordini di ragioni: da un lato, si trattava di una associazione con “*pochissimi dipendenti*”, nel cui ambito “*tutto v[eniva] riferito al MARINO*”, dall’altro, come detto, i contratti a lui proposti recavano già la firma dello stesso MARINO. Del resto, lo stesso “*comportamento*” serbato da quest’ultimo nei suoi riguardi lo induceva a tale conclusione, di cui comunque non aveva alcuna “*certezza*”. Infine, il PIGNATELLI aveva aggiunto che, “*a ridosso dell’avvio della campagna elettorale*”, aveva ricevuto una mail da un “*indirizzo sconosciuto*”, contenente la seguente affermazione: “*tu hai fatto tanto per la Onlus, ma se si viene a sapere che sei pagato in nero finisci tu e lui*”, mail che egli aveva stampato e mostrato alla “*moglie del MARINO*”, con la quale comunque non aveva avuto più rapporti diretti, così come non aveva più avuto rapporti con lo stesso MARINO.

⁴ Infatti, in una prima fase, pur avendo il detto PIGNATELLI “*proposto dei nomi di persone realmente esistenti*”, sembrava non “*si arrivasse ad una definizione del contesto*”.

3.2 La GAROFALO Rosa, dal canto suo, ascoltata come detto a s.i.t. in data 27 marzo 2014, dopo aver premesso di aver assunto la qualifica di direttore generale della Onlus Imagine a far data dal marzo 2008, e dopo aver rilevato che, a far tempo dall'anno successivo, le era stata attribuita dal Consiglio Direttivo la *“competenza per tutta la contrattualistica di importo inferiore a 5000,00 euro”*, potendo così in tal veste *“selezionare autonomamente collaboratori occasionali da retribuire entro il tetto massimo di 5000,00 euro annui”*; dopo aver premesso quanto sopra, aveva osservato che, *“ad inizio 2012”*, il tecnico informatico PIGNATELLI, collaboratore saltuario dell'associazione sin dai *“primi mesi del 2011”*, aveva prospettato la possibilità di occuparsi più stabilmente delle esigenze della Onlus - in quel momento versante nella necessità di *“ristrutturare la dotazione informatica (...) e di implementare i software”* - *“avvalendosi però di suoi due amici, il BRIANI Franco e SERRA Marco, che si sarebbero occupati della telefonia e di alcuni software per le esigenze della Onlus”*, soggetti da lei non conosciuti né successivamente incontrati, ma della cui effettiva esistenza non aveva motivo di dubitare, tenuto conto del rapporto fiduciario esistente con il PIGNATELLI.

Era così accaduto che ella, in data 21 e 22 febbraio 2012, avesse inviato due email al PIGNATELLI - la cui stampa risulta allegata al verbale - con le quali aveva invitato quest'ultimo a fornire *“i dati anagrafici suoi [del PIGNATELLI] e dei suoi amici per la predisposizione dei contratti”* ⁵. Nei giorni successivi, il PIGNATELLI, che pur non aveva risposto a tale email, le aveva *“consegnato su un foglio di carta manoscritto”* - da essa GAROFALO non conservato - *“tutti i dati anagrafici dei soggetti”* in questione, foglio che la stessa GAROFALO aveva rimesso alla contabile CATALDI Roberta affinché provvedesse alla materiale predisposizione dei contratti (i quali, come già ricordato, recano data 1 marzo 2012). Peraltro - conviene già rilevarlo in questa sede - tale <<segmento narrativo>> della vicenda sarebbe stato rettificato successivamente, in sede di interrogatorio ex art. 415 bis c.p.p., ad opera della stessa GAROFALO, la quale, ancorché in termini dubitativi, avrebbe precisato (conformemente a quanto dichiarato dalla CATALDI in data 29 aprile 2014, dunque in epoca successiva rispetto all'audizione in commento, ma antecedente rispetto al citato interrogatorio) che il detto *“foglio di carta manoscritto”* poteva esser stato vergato da essa stessa GAROFALO.

Quanto al ruolo rivestito dal MARINO nell'ambito di tale vicenda, la GAROFALO aveva osservato, da un lato, che questi era stato da lei informato *“del fatto che volevo*

⁵ In termini, cfr. verbale di s.i.t. in argomento, nonché la seconda delle dette mail (quella del 22 febbraio 2012). Se ne riporta, per completezza, il contenuto: *“Caro Carlo, mi servirebbero i seguenti dati tuoi e delle altre due persone: 1) data e luogo di nascita, residenze e codice fiscale (...). A presto”*.

predisporre dei contratti nei confronti del PIGNATELLI e di altri due soggetti”, mostrandosi nella circostanza “non (...) contrario all’iniziativa”; e, dall’altro lato, che ella - pur potendovi addivenire direttamente, “in forza della delega del Consiglio Direttivo” - aveva ritenuto opportuno far sottoscrivere i relativi contratti allo stesso MARINO, portandoli presso di lui ⁶, il quale vi appose la propria sottoscrizione, senza che, evidentemente, né il PIGNATELLI, né IL BRIANI né il SERRA fossero presenti. I contratti così sottoscritti furono riconsegnati al PIGNATELLI il quale, dopo “qualche giorno”, glieli aveva “riportati firmati (...) dal BRIANI e dal SERRA”, mentre non era in grado di rammentare se quello relativo allo stesso PIGNATELLI fosse stato da questi firmato in sua [della GAROFALO] presenza. Come meglio appresso chiarito, proprio tale circostanza - quella cioè della sottoscrizione dei contratti ad opera del MARINO, invece che ad opera della stessa GAROFALO, che ne aveva autonoma facoltà, unitamente alla valorizzazione del profilo del <<cui prodest>>, avrebbero indotto il P.M., in sede di requisitoria, a ritenere comprovata l’esistenza dell’elemento soggettivo in capo all’imputato.

Quanto alle modalità di corresponsione delle retribuzioni, la GAROFALO aveva dichiarato che era stato lo stesso PIGNATELLI a chiederle di “poter ottenere il compenso mediante assegni bancari non solo per lui ma anche per gli altri due soggetti”, soggetti di cui aveva appreso la verosimile inesistenza solo nel “giugno del 2013”, allorquando erano “uscite delle notizie stampa secondo le quali BRIANI e SERRA erano soggetti inesistenti”; ciò che l’aveva indotta, da un lato, a confrontarsi con il “consulente fiscale ZILLI [Mirko]”, il quale aveva rassicurato sia lei che la CATALDI (evenienza confermata da quest’ultima, come poco più oltre chiarito), dicendo loro che non vi era “alcun problema con gli adempimenti amministrativi”, dall’altro lato a “inserire i loro codici fiscali in un software per verificarne le generalità”, da cui sembrava risultare che “i dati ottenuti dal codice fiscale corrispondevano a quelli in nostro possesso” (sul punto, come appresso chiarito, la CATALDI avrebbe reso dichiarazioni parzialmente difformi, osservando che “il codice fiscale del BRIANI era errato, corrispondendo a tale Fabio e non Franco BRIANI, mentre quello del SERRA era corretto”). Da quel momento, in ogni caso, non vi erano stati più contatti con il PIGNATELLI, anche se questi, una “decina di giorni dopo dell’uscita delle notizie stampa”, le aveva inviato una email “dicendosi comunque disponibile a collaborare con la Onlus”, email cui ella aveva replicato osservando che “l’intera vicenda era al vaglio del Consiglio Direttivo”.

Quanto infine agli “aspetti fiscali” della vicenda, la GAROFALO, dopo aver rilevato che questi erano “curati da consulenti esterni, in particolare dal commercialista Mirco ZILLI, il quale predispon[va] la dichiarazione dei redditi sulla base della documentazione fornita

⁶ Né in sede di s.i.t., né in sede di interrogatorio risulta indicato il <<luogo>> ove tale incumbente si verificò.

dalla consulente amministrativa/contabile Roberta CATALDI⁷; dopo aver rilevato quanto sopra, aveva osservato che “il dottor MARINO non si [era] mai interessato della dichiarazione dei redditi e del [modello] 770”, modello che veniva compilato dallo stesso commercialista ZILLI e quindi “trasmesso a me e alla dottoressa CATALDI via email”. Del resto, essa GAROFALO non aveva memoria se il MARINO avesse mai sottoscritto alcuna dichiarazione fiscale (“non ricordo che abbia sottoscritto alcuna dichiarazione fiscale”), mentre invece era certo che il “presidente sottoscriveva i modelli CUD che venivano rilasciati a dipendenti e collaboratori”.

3.3 La contabile CATALDI Roberta, e il commercialista ZILLI Mirko, escussi come detto il 29 aprile 2014, avevano reso dichiarazioni sostanzialmente coerenti con quelle svolte dalla GAROFALO, salvo che per taluni marginali aspetti appresso meglio indicati.

In particolare, la prima aveva osservato di essersi occupata essa stessa della predisposizione dei contratti da stipulare con il PIGNATELLI, “che era un collaboratore occasionale” della Image Onlus, nonché con il BRIANI e il SERRA, da lei mai conosciuti ma che, per quanto riferitole dalla GAROFALO, “erano collaboratori del PIGNATELLI Carlo”. Invero, ella aveva all'uopo utilizzato “un format di contratto (...) scaricato tramite internet”, sul quale aveva di volta inserito “i dati” che le erano stati “forniti dalla GAROFALO su un pezzo di carta (...) manoscritto dalla [medesima] GAROFALO” - di cui aveva riconosciuto la grafia ⁷ - alla quale aveva infine consegnato i relativi stampati (“una volta compilati i tre contratti li ho consegnati in bianco alla GAROFALO”). La GAROFALO, dal canto suo, aveva successivamente provveduto a sottoporli alla firma del MARINO, pur potendovi addivenire essa stessa in modo autonomo, in quanto “delegata dal presidente MARINO alla sottoscrizione dei contratti sotto i 5000,00 euro”. Circa le ragioni di tale scelta, essa CATALDI non era in grado di interloquire (“non so per quale motivo i tre contratti ... siano stati sottoscritti dal MARINO anziché dalla GAROFALO”).

Sotto il profilo fiscale la CATALDI, da un lato, aveva rilevato di essersi limitata a registrare in contabilità le ricevute dei compensi corrisposti ai detti collaboratori occasionali, ricevute che di regola venivano predisposte dalla GAROFALO, anche se in taluni casi - allorquando quest'ultima era stata assente per maternità - vi aveva provveduto essa stessa CATALDI, consegnando “al PIGNATELLI anche le ricevute del BRIANI e del SERRA”; precisando che comunque i relativi “assegni al portatore” erano sempre stati emessi e consegnati dalla stessa GAROFALO, anche nel periodo di aspettativa (“gli assegni venivano sempre consegnati dalla GAROFALO, anche quando era assente per maternità”); dall'altro lato, e in termini più generali, aveva osservato di

M

essersi occupata, nella sua qualità, a raccogliere tutta la documentazione contabile della Onlus, a inserirla in un apposito software in uso alla associazione e a trasmetterla a fine anno, via mail, al commercialista ZILLI Mirko, il quale provvedeva, *“dopo aver fatto i controlli di competenza, alla redazione del bilancio e delle dichiarazioni dei redditi”*, predisponendo, *“entro il 30 settembre dell’anno successivo”, “il modello 770”*, che veniva inviato per via telematica dallo stesso ZILLI all’Agenzia delle Entrate, mentre non era in grado di rammentare – essa CATALDI – *“se l’invio veniva effettuato dopo la sottoscrizione delle dichiarazioni da parte del presidente (...) MARINO”*. In ogni caso, presso la sede associativa, vi era *“un apposito raccoglitore con tutti i bilanci e le dichiarazioni della Onlus”*, che avrebbero dunque potuto esser agevolmente controllate. In effetti, subito dopo l’escussione, gli operanti avevano sottoposto a sequestro tale compendio, da cui emergeva che le dichiarazioni fiscali *de quibus*, segnatamente quella apposta sul mod. 770 semplificato inerente l’anno di imposta 2012 (cfr. capo C, quinto alinea, dell’imputazione, nonché pag. 358 del fascicolo del P.M., in apparente data 20 luglio 2013) recavano la sottoscrizione del MARINO.

Come in parte già accennato, la CATALDI aveva anche osservato che, quando era *“uscita la notizia stampa”* relativa alla vicenda *de qua*, vi era stato, presso la sede della Onlus, *“notevole stupore”*, tale da indurre la GAROFALO a chiederle di *“controlla[re] il codice fiscale di BRIANI e di SERRA tramite i software reperibil[i] su internet”*, da cui era risultato che *“il codice fiscale del BRIANI era errato, corrispondendo a tale Fabio e non Franco BRIANI, mentre quello del SERRA era corretto”*; evenienza, quest’ultima, come detto non rappresentata dalla GAROFALO in sede di s.i.t. (mentre si è già dato atto più sopra della ulteriore difformità rappresentativa desumibile dal racconto della CATALDI rispetto a quello della GAROFALO, posto che la prima aveva dichiarato, difformemente dalla seconda - la quale avrebbe tuttavia successivamente rettificato e/o precisato tale affermazione - che il *“foglio di carta manoscritto”* contenente i *“dati”* del BRIANI e del SERRA era stato vergato dalla stessa GAROFALO e non dal PIGNATELLI).

Il commercialista ZILLI Mirko di Lecce, dal canto suo, dopo aver premesso di essere stato incaricato dalla direttrice della Onlus GAROFALO Rosa di *“seguire (...) la parte inerente la redazione e presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali”*, aveva confermato che *“tutti i dati da inserire nelle varie dichiarazioni”* gli venivano *“trasmessi via mail dalla ragioniera della Onlus sig. ra CATALDI Roberta”*, aggiungendo che, sulla base di essi, egli addiveniva alla redazione delle dichiarazioni, trasmettendole all’esito alla detta Onlus, la quale, dopo aver *“provved[uto] a curare gli adempimenti circa la sottoscrizione delle*

⁷ *“Pezzo di carta”* che tuttavia non aveva conservato

stesse” - adempimenti cui evidentemente esso ZILLI non prendeva parte - lo “autorizza[va] alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate”.

3.4 Come detto, lo stesso giorno delle audizioni di tali ultimi due informatori, gli operanti avevano provveduto a sottoporre a sequestro tutta la documentazione rinvenuta presso la sede amministrativa della Onlus, sita in Roma, via dei Volsci, e ad acquisire l’ulteriore documentazione fiscale detenuta dallo ZILLI (cfr. sul punto anche il verbale di acquisizione redatto in data 26 febbraio 2015)

4. Con ulteriori informative in data 22 settembre, 22 dicembre 2014 (qualificata come “comunicazione notizia di reato”), 6 marzo 2015 e 14 aprile 2015 i militari inquirenti davano conto degli esiti delle ulteriori investigazioni espletate di iniziativa e/o su delega dal P.M., il quale - dopo aver ordinato, con nota del 6 agosto 2014, l’iscrizione nel registro degli indagati dei nominativi del MARINO, della GAROFALO e del PIGNATELLI per le ipotesi di reato di cui agli artt. 483, 640, comma 2, c.p. - aveva, con provvedimenti del 6 e dell’8 agosto 2014, da un lato disposto il sequestro degli assegni bancari emessi dalla Onlus Imagine, sul c/c 4655\29 accesso presso la Banca Popolare di Sondrio, a beneficio del PIGNATELLI e degli altri soggetti risultati inesistenti ⁸, e dall’altro ordinato gli accertamenti necessari onde “quantificare esattamente l’ammontare del danno cagionato agli Enti Pubblici” di riferimento, “determinando la differenza tra il regime contributivo e previdenziale adottato per effetto dei contratti intestati ai soggetti inesistenti BRIANI Franco e SERRA Marco, e quello che invece si sarebbe dovuto rispettare in relazione alla posizione lavorativa del PIGNATELLI”.

In particolare, con le dette informative, gli operanti - oltre a dar conto degli esiti del sequestro dei menzionati titoli di credito, tutti recanti l’apparente firma di traenza della GAROFALO, tutti aventi importo pari a euro 364,00, e tutti, anche quelli emessi a favore del BRIANI e del SERRA, negoziati dal PIGNATELLI, il quale vi aveva apposto la propria sottoscrizione per quietanza ⁹ - riferivano:

⁸ Sequestro eseguito il 21 agosto e il 19 settembre 2014, come da informativa in data 22 settembre 2014. Peraltro, con successiva informativa in data 1 ottobre 2014 gli inquirenti davano conto di non aver potuto sottoporre a sequestro n. 11 assegni, ivi meglio indicati, “perché non presenti nell’elenco trasmesso dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma”, ove erano stati negoziati dal PIGNATELLI.

⁹ Sottoscrizione da questi apposta, in relazione agli assegni emessi a favore degli inesistenti BRIANI e SERRA, in calce alle apparenti firme di girata di questi ultimi.

M

a) di aver accertato che dall'esame del citato mod. 770 semplificato inerente l'anno di imposta 2012 (a firma del MARINO), formalmente presentato dalla Onlus Imagine in data 16 settembre 2013, emergeva che al PIGNATELLI erano stati corrisposti emolumenti per un ammontare lordo di euro 7.193,85 e operate ritenute per euro 1.438,77, al BRIANI e al SERRA emolumenti per euro 4.095,00 e ritenute per euro 819,99 ciascuno; mentre dal mod. 770 relativo all'anno di imposta 2013 (a firma del nuovo presidente SERRA Federico), presentato il 12 settembre 2014, risultava che al PIGNATELLI erano stati corrisposti emolumenti per euro 3.165,00 e operate ritenute per euro 633,00, al BRIANI e al SERRA emolumenti per euro 2.730,00 e ritenute per euro 546,00 ciascuno;

b) di aver richiesto all'INPS di *"analizzare i contratti di lavoro oggetto di indagine (...) al fine di identificare la tipologia di contratto di lavoro applicabile"* e il conseguente regime contributivo. Il predetto ente aveva riscontrato quell'invito con nota in data 18 novembre 2014, osservando che i menzionati contratti non avrebbero potuto essere ricondotti né nell'alveo del *"lavoro autonomo occasionale"* né in quello della *"collaborazione occasionale"*, non ravvisandosene le caratteristiche; talché, *"ove fosse stato individuato un progetto, si potrebbe trattare di rapporto di lavoro a progetto"*. In tal caso, *"l'obbligo contributivo sarebbe presso la Gestione Separata, con quantificazione del danno pari a euro 6.543,68"*, danno imputabile, quanto a euro 4264,40, all'anno 2012, e, quanto a euro 2.270,28, all'anno 2013;

c) di aver <<definitivamente>> accertato l'inesistenza, oltre che del SERRA Marco, anche del BRIANI Fabio *"indicato nella dichiarazione del sostituto d'imposta in luogo di BRIANI Franco, oggetto di indagine"* (anch'esso risultato come detto inesistente); e di aver altresì verificato che dall'esame dell'atto costitutivo dell'associazione Imagine Onlus si evinceva che, in caso di dimissioni del presidente - dimissioni intervenute, quanto al MARINO, in data 16 luglio 2013, come confermato dalla GAROFALO - , il Consiglio Direttivo poteva procedere *"a nominare il sostituto e la nomina"* doveva *"essere sottoposta a ratifica della prima Assemblea"*. Nel caso di specie, il Consiglio Direttivo aveva nominato il nuovo presidente, nella persona del SERRA Federico, con delibera in data 23 novembre 2013.

5. Con ampia memoria difensiva depositata in data 13 ottobre 2015 il MARINO - posto a formale conoscenza della pendenza del procedimento a suo carico mediante informazione di garanzia redatta e notificata l'8 settembre 2015 - protestava la propria *"totale estraneità"* ai fatti, tra l'altro osservando:

a) di esser stato preposto, nell'ambito della Onlus Imagine, *"in via esclusiva alle relazioni istituzionali dell'ente, svolgendo (...) le sole attività di rappresentanza formale nei confronti delle altre istituzioni coinvolte, o da coinvolgere, nella ideazione o nello sviluppo dei progetti"*



benefici dell'Organizzazione", mentre "la gestione" della compagine era "rimessa al direttore generale d.ssa Rosa GAROFALO", la quale "era responsabile (...) non solo delle risorse umane, con delega a operare sui conti correnti della Onlus, ma anche, più in generale, della direzione delle attività progettuali e di tutti gli aspetti organizzativi";

b) di non aver pertanto avuto alcuna "contezza della inesistenza dei sigg.ri Marco SERRA e Franco BRIANI" allorquando esso MARINO aveva "sottoscri[tto] i relativi contratti di collaborazione", come del resto chiaramente affermato dalla stessa GAROFALO, la quale aveva tra l'altro dichiarato che "il dottor MARINO" aveva "appreso dalla stampa che BRIANI e SERRA non esistevano";

c) che quanto sopra era viepiù comprovato dalla circostanza, del tutto indubitabile per esser stata confermata dalla GAROFALO, dalla CATALDI, dallo ZILLI e dallo stesso PIGNATELLI, secondo cui esso MARINO non aveva "avuto concorso alcuno" né "nell'emissione degli assegni bancari a firma della dott.ssa GAROFALO", né "nella predisposizione delle quietanze di pagamento relative alle prestazioni dei suddetti collaboratori fittizi", né, infine, nella "predisposizione della dichiarazione dei redditi, modello 770 S";

d) che ad ogni buon conto esso MARINO aveva presentato alla A.G. precipuo atto di denuncia querela nei confronti del PIGNATELLI - per "sabotaggio informatico" ¹⁰ - in data 31 aprile 2013, ben prima, dunque, che gli organi di informazione dessero conto della vicenda dei <<falsi collaboratori>>.

Infine, con informativa in data 14 dicembre 2015, gli operanti relazionavano in merito agli ulteriori approfondimenti espletati al riguardo, da un lato trasmettendo copia di una nuova nota redatta dall'INPS, il giorno 19 novembre 2015, all'esito di specifico accertamento ispettivo espletato *medio tempore* dal detto ente nei confronti della Imagine Onlus, dall'altro svolgendo - i detti operanti - talune riflessioni <<critiche>> in merito alle circostanze addotte dal MARINO in sede di memoria difensiva ("esame delle memorie difensive presentate da Ignazio MARINO").

Sotto il primo profilo, i militari riferivano in ordine alle conclusioni rassegnate dall'ente previdenziale, secondo cui doveva ritenersi confermato che "nel rapporto di lavoro intercorso tra il PIGNATELLI e la Onlus sussist[essero] i requisiti per un contratto di lavoro

¹⁰ Rappresentando la sussistenza di "furti mirati ed invio mail e post su Facebook ... indirizzati a destabilizzare dall'interno l'associazione ... e a reperire dati ed informazioni allo scopo di diffonderli in modo distorto e <<strumentale>> per mettere in cattiva luce l'affidabilità della stessa Onlus" verosimilmente riconducibili a "un soggetto interno alla vita della Onlus", successivamente indicato, con ulteriore atto di denuncia querela in data 31 ottobre 2013, proprio nella persona del PIGNATELLI Carlo.



a progetto, per il superamento del limite delle 30 giornate di lavoro per anno solare, e per l'individuazione di uno specifico progetto funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale: ristrutturazione della dotazione informatica della Onlus e implementazione dei software", progetto che, ad avviso dell'INPS, non costituiva "mera riproposizione dell'oggetto sociale dell'associazione, come si evince dalle finalità sociali e sanitarie espresse nello statuto della Onlus"; così come doveva ritenersi sostanzialmente confermata l'entità del danno previdenziale, stimato in complessivi euro 6.529,00 (di poco inferiore a quello indicato in prime cure, pari a euro 6.543,68), danno imputabile, quanto a euro 4.261,00, all'anno 2012, e, quanto a euro 2.268,00, all'anno 2013.

Sotto il secondo profilo gli operanti, come detto, ritenevano opportuno sottoporre a vaglio critico le argomentazioni tratteggiate dal MARINO in sede di memoria difensiva, osservando, in sintesi, che anche qualora si fosse dato credito all'affermazione (svolta dalla GAROFALO e recepita nella memoria) secondo cui il MARINO aveva "appreso solo dalla stampa dell'inesistenza dei sig[g]. BRIANI e SERRA" – ciò che sarebbe avvenuto in data 6 giugno 2013, in occasione di un "confronti tra candidati alla carica di sindaco di Roma Capitale trasmesso dal canale Sky", allorquando una sostenitrice dell'ALEMANNO gliene aveva chiesto conto (il filmato risulta allegato all'informativa) -; quand'anche si fosse dato credito a quell'affermazione, risultava *per tabulas*, secondo i militari, che il MARINO avesse inteso trarre vantaggio da quella "ormai evidente, artificiosa e fraudolenta" immutazione della realtà, sottoscrivendo e presentando, in epoca successiva – epoca compresa tra il 16 giugno 2013, data di insorgenza dell'obbligo tributario e il 16 settembre 2013, data di trasmissione telematica del modello 770 ¹¹ - il citato modello fiscale, giungendo finanche a presentare, il 31 ottobre 2013, una denuncia querela (di segno integrativo, cfr. nota 10) concernente vicende di *mala gestio* informatica occorse in ambito associativo, così dimostrando, ad avviso dei militari, di "continuare a occuparsi della Onlus Imagine".

6. Come già accennato, la GAROFALO era stata nuovamente ascoltata, in data 9 febbraio 2016, in sede di interrogatorio ex art. 415 bis c.p.p. ¹², nel corso del quale aveva sostanzialmente ribadito le circostanze di fatto già previamente tratteggiate in sede di s.i.t. rese il 27 marzo 2014, puntualizzando e/o precisando tuttavia:

a) che era possibile che i "dati anagrafici di BRIANI Franco e SERRA Marco", fornite dal PIGNATELLI su "un foglio di carta", fossero stati da lei "ritrascritt[i] per renderl[i] più

¹¹ Anche se, come anticipato più sopra, la sottoscrizione parrebbe essere stata apposta in data 20 luglio 2013.

¹² *Rectius*, in prossimità dell'emissione dell'omologo atto, recante 18 febbraio 2016.

compensabil[i]” (“non ricordo se ho consegnato questo foglio a Roberta CATALDI oppure se l’ho ritrascritto per renderlo più comprensibile”);

b) che la decisione di far sottoscrivere i tre contratti al presidente MARINO – contratti che come detto avrebbero potuto esser firmati anche da essa GAROFALO – era stata da lei assunta “per una maggiore trasparenza anche nei confronti del Consiglio Direttivo”, presieduto dallo stesso MARINO, il quale nell’occasione, “preso atto di tutte le indicazioni da [lei] fornite e fidandosi del [suo] operato, [aveva] sottoscritto in [sua] presenza i tre contratti”;

c) che aveva ritenuto del tutto infondata la notizia giornalistica concernente l’inesistenza del BRIANI e del SERRA anche perché la Onlus aveva sempre assolto a tutti gli “adempimenti fiscali e contabili in favore di queste due persone senza che alcuna amministrazione a[vesse] mai rilevato anomalie”;

d) che il modello 770 semplificato inerente l’anno di imposta 2012 era stato portato da lei stessa “alla firma di Ignazio Marino”.

Per il resto, come accennato, la GAROFALO aveva confermato tutto quanto già precedentemente rappresentato, aggiungendo che, a suo avviso, la Onlus era “stata evidentemente strumentalizzata per altre finalità”.

Infine, con atto in data 12 febbraio 2016, il P.M., ritenendo che “per ragioni di economia processuale occorre[sse] procedere separatamente nei confronti” del MARINO ¹³ per l’ipotizzato reato di cui all’art. 483 c.p. (“falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”), disponeva, per l’appunto, lo <<stralcio>> di tale reato, con formazione di autonomo fascicolo, emettendo invece, in data 18 febbraio 2016, nell’ambito di questo procedimento, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. per i reati di cui in rubrica.

7. Ritiene il giudicante che le evidenze di cui sopra non solo non consentano di ritenere attinta la <<indubitabile>> prova della consapevolezza del MARINO in merito all’inesistenza del BRIANI e del SERRA, secondo quanto richiesto dalla regola di giudizio di cui all’art. 533, comma 1, c.p.p., ma siano senz’altro tali da indurre ragionevolmente a escludere che questi ne fosse stato - in qualsivoglia modo - reso edotto; e ciò, non solo nella più che verosimile ipotesi che l’<<iniziativa fraudolenta>> in argomento fosse stata assunta dal PIGNATELLI, e che dunque la GAROFALO non ne avesse mai avuto contezza, trovandosi così nella <<impossibilità>> - per così dire - di riferirne al MARINO, ma anche nella improbabile evenienza che quell’iniziativa, secondo quanto sostenuto dal

PIGNATELLI, fosse stata patrocinata dalla stessa GAROFALO (antinomia, quella di cui sopra, che dovrà essere <<risolta>>, come per legge, dal giudice del dibattimento, dinanzi al quale i due ¹⁴ sono stati rinviati a giudizio da questo decidente nell'ambito del procedimento principale).

7.1 Deve al riguardo osservarsi che la prima opzione sopra tratteggiata - quella della <<iniziativa fraudolenta>> assunta dal PIGNATELLI - risulta assistita dal conforto di un triplice elemento di riscontro:

a) quello, di ordine <<documentale>>, consistente nelle n. 2 email che la GAROFALO aveva inviato, in data 21 e 22 febbraio 2012, al PIGNATELLI, cui questi, per quanto consta, non aveva ritenuto di dover rispondere (nulla peraltro al riguardo essendo stato dal medesimo osservato in sede di spontanee dichiarazioni). Secondo quanto già accennato a pag. 10, in sede di s.i.t. rese il 27 marzo 2014, nonché in sede di interrogatorio, la GAROFALO aveva dichiarato di aver per l'appunto trasmesso le citate email al PIGNATELLI invitandolo a fornire *"i dati anagrafici suoi [del PIGNATELLI] e dei suoi amici per la predisposizione dei contratti"*, email di cui aveva prodotto copia fotostatica. Orbene, appare oggettivamente singolare che l'ideatrice di una consimile frode, peraltro investita di funzioni apicali in seno a una associazione benefica presieduta da un senatore della Repubblica, lasciasse una così evidente <<traccia scritta>> del proprio illecito agire, interloquendo con il <<complice>> attraverso il terminale in uso alla stessa associazione, <<traccia>> cui il PIGNATELLI non aveva (eloquentemente) dato seguito, non rispondendo <<stesso mezzo>> a quell'invito. In questa prospettiva, la mera circostanza secondo cui i *"dati anagrafici"* degli inesistenti BRIANI e SERRA erano stati annotati dalla stessa GAROFALO su un *"foglio di carta manoscritto"* consegnato alla CATALDI - circostanza come detto addotta da quest'ultima e successivamente <<ammessa>>, ancorché in termini dubitativi, dalla stessa GAROFALO - non appare *ex se* dirimente (<<compromettente>>, potrebbe dirsi), essendo ben plausibile che quest'ultima si fosse limitata a trascrivere dei *"dati"* che le erano stati forniti dal PIGNATELLI, e comunque apparendo insuscettibile - la detta circostanza - di rivelare, in capo alla GAROFALO, una consapevolezza dell'inesistenza dei menzionati soggetti;

b) quello, di ordine <<testimoniale>>, inveratosi nelle dichiarazioni della CATALDI, soggetto realmente <<indifferente>>, la quale, in sede di s.i.t. rese il 29 aprile 2014 (cfr. *supra*, pag. 13), aveva osservato che, quando era *"uscita la notizia stampa"* relativa alla vicenda *de qua*, vi era stato, presso la sede della Onlus, *"notevole stupore"*, tale da

¹³ Oltre che del PIGNATELLI Carlo e del SERRA Federico.

¹⁴ Unitamente al SERRA Federico

indurre la GAROFALO a chiederle di “controlla[re] il codice fiscale di BRIANI e di SERRA tramite i software reperibil[i] su internet”. Pur non potendosi evidentemente escludere che, nell’occorso, la GAROFALO avesse soltanto <<simulato>> un atteggiamento di incredulità, appare certamente più probabile - tenuto anche conto di quanto dichiarato dalla stessa GAROFALO sia in merito al fatto di aver ella contattato nell’occasione il commercialista ZILLI al fine di avere delucidazioni al riguardo, venendo da questi rassicurata ¹⁵, sia in merito alla circostanza che “alcuna amministrazione aveva mai rilevato anomalie” pur a seguito degli adempimenti fiscali e contabili espletati dalla Onlus nei confronti di tali due soggetti - che la suddetta versasse effettivamente in uno stato di “stupore” derivante, per l’appunto, dalla inconsapevolezza della inesistenza dei medesimi; c) quello, infine, di ordine <<logico>>, derivante dall’apprezzamento del profilo del <<cui prodest>>. Invero, a fronte di un modesto <<risparmio>> contributivo in ipotesi realizzato dalla Onlus avvalendosi dell’apporto lavorativo di soggetti inesistenti - quantificabile in poco più di 150,00 euro al mese (dovendosi senz’altro decurtare, dal calcolo di esso, quanto effettivamente corrisposto alla Agenzia delle Entrate a titolo di ritenuta d’acconto ¹⁶) - il PIGNATELLI aveva potuto di fatto <<triplicare>> il proprio compenso, ottenendo così quell’incremento retributivo cui egli ambiva e che aveva invano tentato di prospettare alla GAROFALO (cfr. *supra*, pag. 8).

L’insieme di tali ragioni induce dunque a ritenere che la GAROFALO non avesse contezza alcuna della inesistenza del BRIANI e del SERRA, e che pertanto versasse nella assoluta <<impossibilità>> di riferire alcunché al MARINO (mentre, per le ragioni appresso meglio indicate, la circostanza che quest’ultimo avesse sottoscritto il mod. 770 semplificato in epoca di poco successiva alla pubblicazione della <<notizia>> *de qua* appare del tutto inconferente).

7.2 Ma quand’anche volesse ritenersi che fosse stata proprio la GAROFALO ad assumere quell’iniziativa, e che dunque fosse pienamente consapevole di quella inesistenza, deve senz’altro escludersi, sulla base delle evidenze *ex actis*, che tale ultima circostanza fosse stata partecipata al MARINO. Appaiono al riguardo dirimenti:

¹⁵ La circostanza, pur non risultando confermata dallo ZILLI, al quale nessuna domanda era stata formulata al riguardo, non era stata comunque da questi confutata.

¹⁶ Quanto all’anno 2012, precipuamente contestato al MARINO al capo C) della rubrica, euro 2257,00, secondo quanto risultante dalla disamina del mod. 770 sottoscritto dal suddetto per tale anno di imposta (cfr. sul punto il condivisibile conteggio contenuto a pag. 33 della memoria difensiva prodotta in sede di udienza).

a) le dichiarazioni rese dalla GAROFALO sia in sede di s.i.t., sia in sede di interrogatorio. Secondo quanto ripetutamente più sopra osservato, la donna aveva recisamente escluso di aver mai comunicato alcunché al MARINO, sostenendo di aver “*valutato autonomamente la proposta del PIGNATELLI*” e di non averne “*informato né il presidente [MARINO] né altri*”, ritenendo che l’incombente “*rientra[sse] nelle [sue] funzioni ordinarie di direttore generale*” (in termini, verbale di interrogatorio, pagg. 5 e 6); e aggiungendo, come già più sopra accennato, che la “*decisione di far sottoscrivere i tre contratti al presidente MARINO*” era stata da lei assunta “*per una maggiore trasparenza anche nei confronti del Consiglio Direttivo*”, presieduto dallo stesso MARINO, il quale nell’occasione, “*preso atto di tutte le indicazioni da [lei] fornite e fidandosi del [suo] operato, [aveva] sottoscritto in [sua] presenza i tre contratti*” (ivi);

b) le dichiarazioni rese dallo stesso PIGNATELLI in sede di spontanee dichiarazioni. Questi, come già osservato, si era limitato soltanto a ipotizzare che il MARINO fosse “*consapevole del modo con il quale er[ra] stato assunto e retribuito*”, posto che si trattava di una associazione con “*pochissimi dipendenti*”, nel cui ambito “*tutto v[eniva] riferito al MARINO*”, e che i contratti a lui presentati dalla GAROFALO recavano già la firma dello stesso MARINO, il quale inoltre, in quel periodo, pareva serbare nei suoi riguardi un “*comportamento*” improntato a consapevolezza. Si tratta, dunque, di mere illazioni, di cui il PIGNATELLI non aveva alcuna “*certezza*”, fondate su deduzioni logiche (il MARINO non poteva non sapere) e/o <<impressioni>> comportamentali, cui non sembra consentito attribuire alcuna rilevanza in questa sede (tanto più in quanto svolte da soggetto che, in conseguenza delle denunce querele sporte dal MARINO, risulta essere stato assoggettato al proc. pen. n. 21813/15 per il reato di cui all’art. 617 quater c.p., commesso a mezzo internet tra il 2 luglio e il 9 luglio 2013 in danno della Imagine Onlus, e rinviato a giudizio dall’Ufficio n. 14 di questa Sezione con decreto assunto in data 8 giugno 2016, come da allegato sub 5 della memoria difensiva prodotta a questo giudice);

c) le dichiarazioni della CATALDI e dello ZILLI, del tutto coerenti – salvo che in relazione ai marginali profili più sopra tratteggiati – con quelle rese dalla GAROFALO. In particolare, la prima aveva confermato integralmente il <<riparto di competenze>> vigente presso l’associazione, osservando che la GAROFALO si occupava autonomamente della gestione del personale, dei pagamenti e della predisposizione delle relative ricevute (salvo in talune occasioni in cui vi era addivenuta lei stessa), confermando che, per quanto a lei noto, il BRIANI e il SERRA erano collaboratori del PIGNATELLI, a comprova del fatto che, in ambito associativo, la circostanza della inesistenza di costoro non era mai emersa (talché il MARINO non poteva esserne a conoscenza), tanto da indurre in tutti – allorquando venne pubblicata la notizia della possibile inesistenza – una stato di

“notevole stupore”. Lo ZILLI, dal canto suo, pur non interloquendo esplicitamente al riguardo, non aveva comunque smentito quanto dichiarato dalla GAROFALO in merito al fatto di essersi quest’ultima rivolta a lui per avere delucidazioni in proposito.

7.3 Né può ritenersi, nel contesto sopra descritto, che la mera sottoscrizione del modello 770 semplificato inerente l’anno di imposta 2012 ad opera del MARINO, intervenuta, per quanto è dato ricostruire, in data 20 luglio 2013, dunque alcune settimane dopo l’emersione della notizia della *possibile* inesistenza del BRIANI e del SERRA - emersione che, per quanto inferibile *ex actis*, può essere <<ancorata>> alla pubblicazione dell’articolo a firma del giornalista del quotidiano online CAROSI Fabio in data 6 giugno 2013 -, possa costituire circostanza suscettibile di disvelare, in capo allo stesso imputato, *medio tempore* proclamato sindaco di Roma (in data 12 giugno 2013), una consapevolezza di fatto esclusa dalle evidenze di cui sopra (e comunque non attestata, in termini di certezza, neanche dallo stesso PIGNATELLI). Si trattava infatti di una notizia concernente, come detto, la *possibile* inesistenza degli anzidetti soggetti, notizia in certo modo <<vaghiata>> dalla GAROFALO - anche attraverso il commercialista ZILLI, il quale avrebbe comunque approntato la dichiarazione fiscale in commento - e dalla CATALDI, le quali avevano effettuato una verifica dei codici fiscali dei detti soggetti, verifica che aveva avuto un esito sostanzialmente negativo (salvo che in relazione al nome del BRIANI, individuato quale <<Fabio>> e non <<Franco>>, cfr. dichiarazioni rese dalla CATALDI). Inoltre, come già chiarito, la stessa GAROFALO aveva osservato che “*il dottor MARINO non si [era] mai interessato della dichiarazione dei redditi e del [modello] 770*”, modello che veniva compilato dallo stesso commercialista ZILLI e quindi “*trasmesso a [lei] e alla dottoressa CATALDI via email*”.

Non sembra dunque consentito inferire, da tale circostanza, una consapevolezza - in capo al MARINO - esclusa da tutte le altre evidenze di cui sopra, né sembra conforme a comuni massime esperienza ritenere che questi, poche settimane dopo esser stato proclamato sindaco della Capitale, dovesse rifiutare di sottoscrivere una dichiarazione predisposta, evidentemente sulla base di dati verificati, da un commercialista esterno, secondo quanto opinato dagli operanti con la menzionata informativa del 14 dicembre 2015 (nella quale si giunge ad affermare che il MARINO, sottoscrivendo un atto di querela integrativo in data 31 ottobre 2013 nei confronti del PIGNATELLI, avesse dimostrato di “*continuare a occuparsi della Onlus Imagine*”).



Alla luce di quanto sopra deve dunque addivenirsi a una pronuncia assolutoria nei confronti del MARINO perché i fatti di cui ai capi C) e D) non costituiscono reato, per difetto dell'elemento soggettivo.

B. PROC. PEN. N. 52691/2015 (P.M. DR. FELICI): CD. VICENDA SCONTRINI.

1. Con esposto presentato presso l'Ufficio "Primi Atti" della Procura della Repubblica, sede, in data 6 ottobre 2015, i consiglieri comunali di Roma Capitale GHERA Fabrizio e MENNUNI Lavinia, del Gruppo "Fratelli d'Italia", dopo aver premesso che, a seguito di *"formale richiesta di accesso agli atti"* inoltrata dal presidente di quel Gruppo in data 25 settembre 2015, erano *"state rese pubbliche, anche sul sito istituzionale di Roma Capitale, le spese effettuate dal sindaco (...) Ignazio MARINO con la carta di credito dell'Ente in sua dotazione"*; dopo aver premesso quanto sopra, rappresentavano che, dalla disamina dei relativi *"estratti conto"* forniti al Gruppo parevano emergere diverse *"anomalie sulle spese rimborsate (...) e soprattutto sull'utilizzo arbitrario della carta di credito"*, impiegata per *"pagare cene, alcune delle quali probabilmente non istituzionali e di rappresentanza, come quella effettuata il giorno di S. Stefano"* del 2013 (al "Vero Girarrosto Toscano", coma da allegato sub 3). Inoltre, dall'esame di tali *"estratti conto"*, emergevano *"ulteriori spese"*, sempre regolate con la citata carta di credito, apparentemente estranee alla funzione ricoperta dal MARINO, come *"quelle relative alle spese di tintoria per il lavaggio di capi indossati in occasioni di visite di Stato e ufficiali (997,96 euro), quelle relative all'acquisto di calici e pissidi per ricorrenze e celebrazioni religiose (2.200 euro), buffet lunch con una Federazione Sportiva (7.143 euro)"*, ed altre.

Sulla base di quanto sopra gli esponenti instavano affinché la Procura adita disponesse *"gli opportuni accertamenti (...), valutando gli eventuali profili di illiceità penale"* dei fatti esposti.

Con ulteriore, e più dettagliato, esposto presentato il giorno successivo (7 ottobre 2015) presso il medesimo Ufficio i consiglieri comunali del Gruppo "Movimento 5 Stelle" DE VITO Marcello, FRONGIA Daniele, RAGGI Virginia e STEFANO Enrico, dopo aver svolto consimili premesse - segnatamente osservando di aver formulato istanza di accesso a tutta la documentazione concernente *"le spese sostenute dal sindaco di Roma (...) dal giugno 2013 ad oggi"*, accesso che era stato assentito solo in data 2 ottobre 2015, e solo *"a seguito dell'intervento di una pattuglia dei Carabinieri"* -, segnalavano le diverse anomalie che, a loro avviso, connotavano n. 4 episodi di spesa, tre dei quali concernenti cene intervenute in data 26 dicembre 2013 (lo stesso giorno già evidenziato dal Gruppo "Fratelli d'Italia"), in data 5 ottobre 2013 e in data 26 ottobre 2013, e il quarto relativo a

un "viaggio a Filadelfia" effettuato nel settembre 2015 a spese dell'amministrazione comunale, al cui rimborso il MARINO non avrebbe avuto titolo (trattandosi di viaggio a loro avviso effettuato per finalità, almeno in parte, meramente privatistiche ¹⁷), episodio, quest'ultimo, non contestato in rubrica.

Più in generale, gli esponenti censuravano l'assoluta genericità che pareva caratterizzare "molte" delle "dichiarazioni del MARINO", posto che non vi si "specifica[va] con quali associazioni, o persone, deputati o senatori egli avrebbe cenato", come nel caso - ulteriore rispetto a quelli di cui sopra - della spesa di euro 280,00 intervenuta il giorno 14 dicembre 2013, di domenica, presso il ristorante "Sapore di Mare" di Roma, in relazione alla quale risultava addotto, puramente e semplicemente, quanto appresso: "cena offerta per motivi istituzionali a rappresentanti di due associazioni che operano nell'ambito del volontariato sociale a sostegno dell'attività di cura degli ospedali romani", giustificazione - quest'ultima - del tutto insufficiente alla luce della "dominante (...) giurisprudenza contabile", secondo cui possono qualificarsi quali "spese di rappresentanza" solo quelle effettuate per "finalità istituzionali", che fossero strumentali al perseguimento del fine di accrescere e/o "promuovere" l'immagine esteriore dell'ente, e che infine risultassero rigorosamente motivate sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Quanto alle n. 3 cene di cui sopra, si trattava (secondo l'ordine prospettato nell'esposto):

a) di quella intervenuta in data 26 dicembre 2013 presso il ristorante "Girarrosto Toscano" di via Campania in Roma, asseritamente offerta "per motivi istituzionali ad alcuni rappresentanti della stampa per illustrare iniziative dell'amministrazione a carattere sociale nel periodo natalizio" (in termini, dichiarazione di inerenza in pari data a firma del MARINO, sub 2 dell'esposto). Risultava tuttavia, da un articolo di stampa pubblicato sul quotidiano "Il Corriere della Sera" il 4 ottobre 2015 a firma del giornalista Ernesto Menicucci, che il personale in servizio presso l'anzidetto esercizio di ristorazione aveva al riguardo dichiarato che "era una cena familiare, ed erano in cinque o in sei (...) e MARINO era con la famiglia";

b) di quella intervenuta in data 5 ottobre 2013 presso il ristorante "Archimede S. Eustachio" di Roma, asseritamente offerta al "rappresentante dell'Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri al fine di valutare collaborazioni future nell'ambito della medicina solidale" (in termini, dichiarazioni di inerenza in pari data a firma del MARINO). Anche in tal caso, risultava da un ulteriore articolo pubblicato dal medesimo giornalista in data 6 ottobre 2015, che il commissario straordinario di quel nosocomio, Lorenzo

¹⁷ Invero, il MARINO risultava esser stato ricompensato dalla Temple University di Filadelfia "per tenere una conferenza", ciò che avrebbe dovuto indurre a escludere che egli avesse "partecipato a detta conferenza in veste istituzionale".

SOMMELLA, aveva smentito quell'incontro, dichiarando *“di non esser stato presente alla cena”* e aggiungendo di non aver *“nemmeno (...) incaricato un'altra persona a intervenire”*;
c) di quella, infine, intervenuta in data 26 ottobre 2013 presso il ristorante *“Sapore di Mare”* di Roma, che sarebbe stata *“offerta per motivi istituzionali ad alcuni rappresentanti della Comunità di S. Egidio”*, Comunità che aveva tuttavia opposto una decisa smentita osservando: *“qui nessuno ha mai cenato con il sindaco”* (come riportato dallo stesso giornalista nel primo dei due articoli citati).

2. In data 19 ottobre 2015 il MARINO, preso atto del *“clamore mediatico”* suscitato dalla *“nota vicenda relativa alle spese di rappresentanza”*, decideva di presentarsi spontaneamente presso l'Ufficio del P.M. preposto alla trattazione del procedimento, il dottor Roberto Felici ¹⁸ - procedimento all'epoca iscritto a modello “K” (fatti non costituenti notizia di reato) e peraltro già <<presidiato>> da delega di indagini impartita il 12 ottobre 2015 - , al fine di *“fornire chiarimenti”* al riguardo e depositare un'articolata memoria difensiva, comprensiva di numerosi allegati, contestualmente acquisita dall'Ufficio.

In tal sede il predetto, dopo aver dato atto di non aver *“mai speso denaro pubblico per fini privati”*, avendo anzi *“procurato al Comune”*, con la propria attività, *“circa dieci milioni di euro da donatori privati”*, giungendo finanche a donare - esso MARINO- *“il 10% della [propria] indennità al Comune”* medesimo ¹⁹; dopo aver dato atto di quanto sopra, aveva tra l'altro osservato:

a) in merito alle modalità di rendicontazione, che le <<dichiarazioni di inerenza>> - cioè i *“giustificativi di spesa”* contenenti la descrizione dell'evento, l'individuazione sommaria degli ospiti e, per l'appunto, l'inerenza dell'esborso al perseguimento di finalità istituzionali - erano state approntate, nella totalità dei casi, non già da esso MARINO, bensì da *“personale amministrativo”* non meglio identificato (*“ancora oggi non sono a conoscenza di chi formi i giustificativi”*), che vi era addivenuto, *“in maniera rudimentale e non scientifica”*, a distanza di molto tempo dalle occorrenze di volte in volta rendicontate (*“in alcuni casi addirittura un anno dopo che era stata sostenuta la spesa di rappresentanza”*), sulla base dell' *“ultimo appuntamento presente sull'agenda elettronica istituzionale”*, e apponendovi - *“retrodatandola”* - la data del relativo evento, nonché la *“sottoscrizione apocrifa”* di esso imputato, il quale non si era mai *“occupato di tali giustificativi”* (come meglio appresso chiarito, tali dichiarazioni sarebbero state confermate, in sede di s.i.t., dal capo della Segreteria Particolare BISTONCINI Giampiero).

¹⁸ Rectius: presso la stanza del procuratore aggiunto dottor Caporale, alla presenza del dottor Felici.

¹⁹ In termini, pag. 1 della memoria difensiva.

A comprova di quanto sopra il MARINO aveva rilevato:

- da un lato, che sovente le dichiarazioni di inerenza in argomento recavano date “impossibil[i]”, come per esempio quella del 26 dicembre 2013, relativa alla cena presso il “Girarrosto Toscano”, che ampia eco aveva avuto sugli organi di informazione: trattandosi di dichiarazione dattiloscritta resa – al pari di tutte le altre - “dal Campidoglio”, come riportato nell’epigrafe della stessa, sarebbe stato invero singolare che egli, “subito dopo l’orario riportato sul documento fiscale rilasciato dall’esercizio commerciale”, si fosse “recato in Campidoglio per avviare o far avviare le procedure necessarie a far emettere i giustificativi di spesa”; ovvero come quella relativa alle spese “sostenute a Cracovia” nel corso di una missione, che recavano “le stesse date in cui [egli] er[a] all’estero”;
- dall’altro lato, che, come già accennato, “nella quasi totalità dei casi il giustificativo corrisponde[va] all’ultimo appuntamento della giornata in agenda”. Orbene, tenuto conto che si trattava non già di una “comune agenda cartacea bensì” di un’applicazione elettronica (denominata Google Calendar) “condivisa da oltre 50 persone di vari uffici”, era evidente, secondo il MARINO, che si trattava di dichiarazioni formate - a distanza di molto tempo dai <<fatti>> - ad opera del personale amministrativo che vi aveva accesso, il quale vi era addivenuto in modo per l’appunto approssimativo, compulsando il detto applicativo senza disporre di alcuna ulteriore e concreta informazione al riguardo;

b) in merito alla intrinseca inerenza di tutte le spese affrontate con la citata carta di credito, che proprio a seguito dei numerosi incontri con “mecenati e finanziatori” da lui regolati attraverso tale strumento, costoro avevano effettuato donazioni, a beneficio del Comune di Roma, per un importo di oltre 10 milioni di euro, secondo quanto risultante dal prospetto allegato alla memoria sub A), attestante devoluzioni – per lavori di riqualificazione, restauro e/o manutenzione di importanti monumenti romani (tra cui “Mausoleo di Augusto”, “Scalinata Trinità dei Monti”, e “Navata Basilica Ulpia”) – elargite nel biennio 2014/2015 da diversi soggetti (sia persone fisiche che giuridiche). Del resto, esso MARINO aveva deciso di donare circa 20.000,00 euro al Comune, all’esito del suo mandato, non certo per ristorare l’Ente in conseguenza dell’indebito utilizzo della carta di credito in argomento, ma solo per “lasciare [,] al termine del [suo] incarico [,] tutto quello che [era] riuscito ad ottenere per Roma Capitale” (a favore della quale aveva “altresì rinunciato al 10% dei [suoi] emolumenti, pari a circa 10.000,00 euro per l’anno 2014, donandolo al Comune”);

c) infine, in merito alla concreta natura e/o tipologia delle “cene che [erano] state oggetto di clamore mediatico”, in quanto in vario modo contestate da coloro che vi avrebbero preso parte, ovvero sottoposte a vaglio critico da parte degli organi di informazione, il MARINO aveva riferito sia in merito alle tre che avevano formato oggetto specifico dell'esposto a firma dei menzionati consiglieri del Gruppo “Movimento 5 Stelle”, sia in ordine a ulteriori quattro eventi che avevano all'epoca suscitato perplessità, dando conto di quanto appresso:

- i. cena presso il ristorante “Taverna degli Amici” di Roma del 27 luglio 2013. Si era trattato di una cena di lavoro intercorsa con la “*d.ssa Claudia CIRILLO*”, con cui esso MARINO aveva collaborato in passato, pubblicando con lei “*diversi lavori scientifici*”, in vista della prospettata opportunità di “*attrarla nel coordinamento del Comitato Scientifico della Città della Scienza*”. Non corrispondeva dunque al vero che si fosse trattato di una cena consumata con la moglie. Come meglio appresso chiarito, la CIRILLO, alcuni giorni più tardi, ascoltata dall'avv. Musco in sede di investigazioni difensive ex art. 391 nonies c.p.p., avrebbe integralmente confermato la versione del MARINO (venendo tuttavia in seguito a sua volta sottoposta a procedimento penale, per il reato di false dichiarazioni al P.M. cui all'art. 371 bis c.p., all'esito di ulteriori approfondimenti investigativi compiuti presso il detto ristorante);
- ii. cena presso il ristorante “Girarrosto Toscano” di Roma del 6 settembre 2013. Si era trattato senz'altro di una cena intervenuta per motivi istituzionali, in ordine alla quale tuttavia il MARINO, a distanza di così tanto tempo, non era in grado di fornire ulteriori elementi conoscitivi. Non corrispondeva comunque al vero che essa fosse intercorsa – come addotto nel relativo giustificativo di spesa (come detto recante la sua firma apocrifa), e come <<rilanciato>> dagli organi di informazione – con l'ambasciatore del Vietnam, con il quale egli aveva effettivamente avuto un incontro “*prima di cena*”, incontro che dunque costituiva l'ultimo impegno in agenda (evidentemente compulsata dal personale amministrativo al fine di <<ricostruire>> ex post la documentazione di spesa). In ogni caso egli aveva certamente cenato con una “*figura istituzionale*”;
- iii. cena presso il ristorante “Archimede Sant'Eustachio” di Roma del 5 ottobre 2013 (oggetto anche dell'esposto del Movimento 5 Stelle). Anche in tal caso il MARINO, a distanza di quasi due anni, non era in grado di rammentare con chi vi fosse addivenuto, anche se non corrispondeva al vero quanto dichiarato dal dottor Lorenzo SOMMELLA circa il fatto che “*non esisterebbero collaborazioni tra*

- l'Azienda Ospedaliera S. Filippo Neri* e il Comune di Roma, come comprovato dalla mail prodotta quale allegato "3", inviata ad esso MARINO proprio dal dottor SOMMELLA in data 10 ottobre 2013 ²⁰;
- iv. cena presso il ristorante "Sapore di Mare" di Roma del 26 ottobre 2013 (oggetto anche dell'esposto del Movimento 5 Stelle). Come nei casi di cui ai punti che precedono, e per le stesse ragioni, il MARINO, pur confermando la sicura valenza istituzionale dell'impegno, non era in grado di fornire ulteriori elementi conoscitivi. Era tuttavia vero che non si era trattato di una cena intercorsa con esponenti della Comunità S. Egidio di Roma, cui egli non aveva *"mai offerto cene"*, mentre invece aveva pranzato presso la *"detta Comunità il 10 gennaio 2014, loro ospite"*. Anche in tal caso, evidentemente, il relativo giustificativo era stato ricostruito ex post, sulla base dell'ultimo impegno in agenda;
- v. cena presso il ristorante "Archimede Sant'Eustachio" di Roma dell'8 novembre 2013. Pur non essendo in grado di rammentare con precisione con quali ospiti avesse pranzato, non poteva escludere che, in tal caso, il giustificativo di spesa fosse stato correttamente ricostruito, posto che l'ultimo appuntamento in agenda per quel giorno era *"quello relativo alla presentazione del libro del Cardinal Martini"* alla quale aveva preso parte *"lo stesso Don Damiano"*, il quale, *"secondo quanto risulta da notizie di stampa, non [aveva] smentito la cena essendosi espresso in termini solo dubitativi"*;
- vi. cena presso il ristorante "Girarrosto Toscano" di Roma del 26 dicembre 2013 (oggetto anche dell'esposto del Movimento 5 Stelle). Pur non avendo memoria dell'evento, certamente intercorso per motivi istituzionali, doveva *"categoricamente"* escludersi che egli vi si fosse recato con la famiglia, posto che sia la madre che la figlia *"si trovavano a Milo, in Sicilia, dove erano rimaste dopo il matrimonio di [sua] nipote, che si era tenuto il 23 dicembre 2013"*, matrimonio al quale peraltro egli aveva preso parte, incontrando la sera, in Catania, anche il sindaco Enzo Bianco;
- vii. cena presso il ristorante "Tre Galli" di Torino del 4 maggio 2015. Si era trattato di una cena *"con un assessore comunale e con altri commensali (ing. Cosimo Bellavita e con l'assessore di un Comune piemontese)"*, intercorsa all'esito della presentazione di un libro del citato Don Damiano sul cardinal Martini, cui effettivamente il detto Don Damiano non aveva preso parte. Tenuto conto che si

²⁰ Mail peraltro contenente un'attestazione di vicinanza per le *"difficoltà che stai incontrando nel far passare il tuo rigore intellettuale e la tua indipendenza di giudizio in un mondo dove evidentemente questa caratteristica vengono considerate vizi piuttosto che virtù"*.

trattava di una *“missione che prevedeva più incontri istituzionali”*, tra cui il rilascio di una intervista relativa alla *“regolarità contabile”* del Comune di Roma, aveva *“ritenuto di poter legittimamente utilizzare la carta di credito”*.

Quanto infine alle spese sostenute *“per l’acquisto di calici, pissidi e (...) tintoria”*, oggetto dell’esposto del Gruppo *“Fratelli d’Italia”* - comunque non contestate in rubrica - si era trattato di normali costi di cerimoniale, posto che, quanto all’acquisto dei calici e pissidi, secondo il MARINO una *“tradizione prevede[va] che il Campidoglio regal[asse] alcuni calici in occasione della festa di Santa Francesca Romana”*, e che, quanto alle spese di tintoria, si era trattato, puramente e semplicemente, di costi derivanti dalla necessità di lavare gli abiti indossati da *“alcuni trombettieri di Vitorchiano che indossano abiti storici (...) in occasione della visita dei Capi di Stato”*.

3. Con nota in data 13 ottobre 2015 l’Organismo di Revisione Economico Finanziaria del Comune di Roma (OREF) trasmetteva alla Procura della Repubblica, sede, *“per opportuna conoscenza”*, la relazione approntata all’esito dell’acquisizione della *“richiesta sottoscritta dai consiglieri del (...) Movimento 5 Stelle”* finalizzata alla *“apertura [di una] istruttoria e [al] rilascio [per l’appunto, di una] relazione specifica sulle spese sostenute dal sindaco di Roma Capitale”*. Nel testo di detta relazione i revisori contabili capitolini osservavano, in sintesi (con particolare riferimento alla tematica della <<spese di rappresentanza>>):

a) che, *“nel nostro ordinamento”*, la categoria delle <<spese di rappresentanza>> non risulta positivamente disciplinata da alcuna norma (*“non esiste una disciplina legislativa delle spese di rappresentanza negli enti locali”*), con conseguente necessità di ricavarla *aliunde*, sulla base della *“giurisprudenza amministrativa, penale (...) [e] soprattutto contabile, la quale è sufficientemente consolidata”* nel senso di ritenere che consimili spese debbano avere natura promozionale, esser cioè finalizzate a promuovere l’immagine o l’azione dell’ente pubblico all’esterno della specifica P.A., inerenza rispetto ai fini istituzionali dell’ente medesimo, ed esser improntate a *“congruità e sobrietà”*;

b) che, sulla base di tali criteri, e tenuto conto dei giustificativi di volta in volta approntati, la maggior parte delle spese sostenute dal MARINO con la carta di credito istituzionale appariva *“ammissibile”*, risultando connotata da *“una stretta correlazione con le finalità istituzionali dell’Ente”* e da una evidente finalità promozionale, oltre che improntata a *“criteri di ragionevolezza e congruità”*. Del resto, si trattava di spese già sottoposte al vaglio della Ragioneria Generale del Comune, la quale non aveva sollevato obiezioni (apponendo, come meglio appresso chiarito, il visto sulle relative determinazioni dirigenziali di autorizzazione alla regolarizzazione contabile). Malgrado ciò, secondo

l'OREF, nel caso di specie non poteva non stigmatizzarsi il fatto che, *“in taluni casi”*, in sede di predisposizione dei menzionati giustificativi, non fossero stati *“individua[ti] i destinatari”* della relativa spesa (*id est*: l'identità dei commensali), e dunque non fosse stato rispettato il *“criterio di base”* per accertare se costoro fossero *“soggetti esterni particolarmente qualificati in quanto istituzionalmente rappresentativi dell'ente al quale appartengono”*. Peraltro, l'OREF, preso atto dalla <<fluidità>> della materia, e della mancanza di un apposito disciplinare per la gestione delle *“spese di rappresentanza”*, invitava *“l'Assemblea Capitolina ad adottare il regolamento delle spese di rappresentanza con la massima sollecitudine possibile”* ²¹

Peraltro, con esposto integrativo depositato presso la Procura della Repubblica, sede, in data 22 ottobre 2015 il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, preso atto dalla circostanza che il MARINO, nel corso di una conferenza stampa appositamente convocata il giorno 20 ottobre 2015 (il giorno successivo alla presentazione del medesimo MARINO presso l'Ufficio del P.M. procedente), aveva espressamente *“disconosciuto le firme su molte dichiarazioni di inerenza”*, dichiarazioni delle quali egli stesso aveva autorizzato - in data 2 ottobre 2015 - la pubblicazione *“sul sito del Comune di Roma”*; preso atto di quanto sopra, instavano affinché fossero svolti gli opportuni accertamenti al riguardo.

Come già accennato, alcuni giorni più tardi, il 26 ottobre 2015, la difesa del MARINO depositava in Procura un *“verbale di assunzione di informazioni ex art. 391 nonies c.p.p.”* predisposto in data 23 ottobre 2015 nei confronti della citata CIRILLO Claudia, e avente ad oggetto la cena che costei avrebbe consumato con l'imputato il giorno 27 luglio 2013 presso il ristorante *“La Taverna degli Amici”* di Roma. Nel corso di quella audizione la CIRILLO aveva integralmente confermato, *in parte qua*, quanto dichiarato dal MARINO in sede di spontanee dichiarazioni, osservando che l'incontro aveva avuto ad oggetto la possibilità di una sua *“futura collaborazione all'interno dell'Amministrazione Capitolina”*, segnatamente l'opportunità di prender parte al *“progetto concernente la creazione della Città della Scienza”*, opportunità che si era realizzata alcuni mesi più tardi, allorquando era stata nominata *“membro del Comitato Tecnico Scientifico per la definizione dei contenuti della”* detta Città, Comitato *“tuttora esistente (...) [e] presieduto dalla senatrice a vita prof.ssa Elena Cattaneo”*.

²¹ Detta relazione sarebbe stata integrata con nota del 30 dicembre 2015, contenente tuttavia unicamente, quale novum, la trasmissione su supporto informatico di tutta la documentazione compulsata in quella sede.

La CIRILLO, peraltro, si era espressa in termini di certezza sia in merito all'esistenza di quell'incontro, sia in merito alla data di esso, che aveva potuto ricostruire sulla base di "alcun mail" in suo possesso.

4. Con informativa in data 27 ottobre 2015 i militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Roma, all'uopo delegati, davano conto dell'esito dei accertamenti espletati in merito ai fatti di cui sopra, compendiatosi nell'audizione del responsabile della Ragioneria Generale di Roma Capitale dottor FERMANTE Stefano, e nella contestuale acquisizione della documentazione di spesa ivi depositata, nel "preliminare esame [della] documentazione" di tal guisa ottenuta, nonché nella ricostruzione del quadro normativo posto a presidio della materia *de qua*, sottoponendo peraltro a scrutinio – i detti operanti – anche le spontanee dichiarazioni rese dal MARINO in data 19 ottobre 2015. In particolare:

a) sotto il primo profilo, essi riferivano che il dottor FERMANTE, ragioniere generale dal dicembre 2014, dopo aver premesso che la Ragioneria deteneva tutta la "documentazione inerente gli estratti conto della carta di credito intestata al sindaco MARINO", e dopo aver rilevato che l'Ufficio Cerimoniale del Gabinetto del sindaco, diretto dall'avv. PIAZZA Francesco, disponeva di un "autonomo potere di spesa", e dunque aveva il compito di "presidia[re] e controlla[re] nel merito la regolarità dell[e] spes[e]" sostenute con detto mezzo di pagamento ²²; dopo aver premesso quanto sopra, aveva dichiarato che il compito della Ragioneria consisteva nel sottoporre a controllo formale la documentazione di spesa già <<validata>> (nel merito), per così dire, dal Capo del Cerimoniale – e successivamente ivi trasmessa - al fine di "imputare a bilancio le spese sostenute e contabilizzarle per la successiva liquidazione". Il FERMANTE aveva anche dichiarato che, a seguito di richiesta recentemente rivoltagli per le vie brevi dallo stesso sindaco MARINO, aveva provveduto a "determina[re]" l'importo complessivo delle "spese di rappresentanza sostenute nel periodo dal 12 giugno 2013 al 31 agosto 2015 mediante utilizzo della carta di credito" in questione, importo che aveva indicato in quello di euro 19.704,36, somma che il MARINO aveva inteso corrispondere mediante un proprio "assegno bancario (...) a favore di Roma Capitale" a titolo di "erogazione liberale";

b) sotto il secondo profilo, quello del preliminare esame della documentazione di spesa contestualmente acquisita presso la detta Ragioneria Generale ²³ (riversata in un supporto cd – rom allegato agli atti), gli operanti da un lato enumeravano, mediante

²² Strumento individuato dalla stessa Ragioneria, sin dal 2008, quale tramite "per soddisfare in maniera più tracciabile e trasparente" le spese di rappresentanza sostenute dal sindaco.

²³ Nonché presso la Tesoreria di Roma Capitale.

apposita tabella, *tutte* le spese sostenute, nel periodo dal luglio 2013 al settembre 2015, dal MARINO mediante utilizzo della carta di credito in argomento (quindi non solo quelle per spese di ristorazione ma anche quelle di viaggio e/o alloggio), osservando che il totale ammontava a euro 54.005,21, senza peraltro che mai risultasse superata la soglia dei 10.000 euro mensili (soglia peraltro *medio tempore* elevata a 50.000 euro mensili); dall'altro lato <<estrapolavano>>, dal novero di tali spese, quelle specificamente sostenute per servizi di ristorazione, peraltro elencando i diversi esercizi ove la carta era stata utilizzata, dando conto che il totale di esse ammontava a euro 19.037,10 (leggermente inferiore a quello oggetto della sopra citata erogazione liberale da parte del MARINO);

c) infine, sotto il terzo profilo, gli inquirenti segnalavano che la materia della contabilizzazione delle spese di rappresentanza (la cui nozione, per contro, non risulta normativamente definita) doveva ritenersi disciplinata dal regolamento del Ministero del Tesoro n. 701 del 9 dicembre 1996 (<<contestato>> in sede imputativa), a mente del quale l'utilizzo della carta di credito in dotazione ai pubblici amministratori era consentito *“per l'esecuzione delle spese relative a rappresentanza delle amministrazioni in Italia e all'estero”*, oltre che per la organizzazione e/o partecipazione a seminari o convegni e per i costi insorgenti in occasione delle “missioni” istituzionali. Peraltro, secondo tale regolamento (art. 6) *“il titolare della carta di credito deve far pervenire, entro il 15 del mese successivo a quello in cui le spese sono sostenute, all'Ufficio competente per la liquidazione, apposito riepilogo corredato dalla prescritta documentazione giustificativa, ivi comprese le ricevute rilasciate dai fornitori”*, disposizione che il MARINO pareva non aver rispettato, tenuto anche conto che questi aveva disconosciuto le sottoscrizioni apposte sulla dichiarazioni di inerenza (ciò che comportava, di fatto, una vera e propria *“assenza di documentazione giustificativa circa l'impiego del denaro pubblico”*).

Alla luce di quanto sopra, il P.M. precedente, con nota in data 28 ottobre 2015 disponeva l'iscrizione del nominativo del MARINO nel *“registro Mod. 21 (...) per il reato di cui al l'art. 314 c.p. accertato in Roma il 27 ottobre 2015”* (data della informativa anzidetta), inviandogli contestualmente l'informazione di cui all'art. 369 c.p.p.

5. Con ulteriore nota in data 12 novembre 2015 gli inquirenti riferivano in merito all'esito delle operazioni di visualizzazione di un filmato – andato in onda alcune settimane prima, il 7 ottobre 2015, sull'emittente televisiva Rete 4, del quale aveva dato conto anche un articolo di stampa pubblicato sul quotidiano il Messaggero il 31 ottobre 2015 – avente ad oggetto talune delle cene menzionate dal MARINO in sede di spontanee dichiarazioni (si

u

tratta di quelle del 27 luglio 2013, di cui al sopra citato punto i, di quella del 26 ottobre 2013, di cui al punto iv, nonché di quella del 5 maggio 2015 di cui al punto vii), nonché un rilevante esborso che pareva essere stato effettuato dal predetto presso il ristorante AROMA, situato in Roma, all'interno di Palazzo Manfredi, per un totale di euro 6.458,00.

Risultava dalla visione del predetto servizio televisivo:

a) che in relazione alla prima cena, intervenuta come detto il 27 luglio 2013 presso il ristorante "La Taverna degli Amici", il proprietario del ristorante aveva "*dichiarato che in quella data [il] MARINO era a cena con la moglie*" (come visto più sopra, in sede di spontanee dichiarazioni il prevenuto aveva affermato di essersi recato con la "*d.ssa Claudia CIRILLO*", circostanza confermata da quest'ultima in sede di investigazioni difensive);

b) che in ordine alla seconda, intervenuta il 26 ottobre 2013 presso il ristorante "Sapore di Mare", "*i volontari della Comunità [di S. Egidio avevano] (...) riferito che quella cena non c[era] mai stata*" (circostanza riconosciuta dal MARINO, che aveva fatto riferimento a un evidente errore nella ricostruzione *ex post* del relativo giustificativo);

c) che in riferimento alla terza, occorsa il 4 maggio 2015 presso il ristorante "Tre Galli" di Torino, l'ipotetico commensale Don Damiano Modena aveva "*negato di essere stato a cena con [il] MARINO*" (anche tale circostanza era stata <<ammessa>> da quest'ultimo, il quale aveva tuttavia precisato di aver preso parte alle iniziative concernenti la presentazione del libro redato dal prelado, e di aver avuto, nel corso di tale missione, "*più incontri istituzionali*", ritenendo così di "*poter legittimamente utilizzare la carta di credito*"). Gli operanti davano altresì conto che, per quanto emergente dalla documentazione di spesa *medio tempore* acquisita, tutte e tre le cene di cui sopra erano state oggetto di "*regolarizzazione contabile*" (*id est*, erano state <<validate>>) con determinazioni dirigenziali n. 246 del 12 aprile 2014 (quanto alla prima e alla seconda) e n. 341 del 3 luglio 2015 (quanto alla terza), mentre non risultava una autonoma "*dichiarazione di rimborso spese*" in relazione ai costi complessivamente sostenuti dal MARINO presso il ristorante AROMA (indicati nel filmato in complessivi euro 6.458,00); ristorante che per converso risultava menzionato in n. 5 dichiarazioni di inerenza emesse nel periodo dal 19 settembre 2014 al 27 luglio 2015 ²⁴ in relazione ad altrettante cene offerte "*per motivi istituzionali*", tra gli altri, a "*chirurghi di fama internazionale*", al "*presidente della Federazione Internazionale della Scherma (...) Alisher Usmanov*" (quest'ultima per un importo di euro 3.540,00, il più alto delle cinque), e al "*ministro dell'Informazione (...) del*

²⁴ Segnatamente: 19 settembre 2014, 13 aprile 2015, 6 maggio 2015, 4 giugno 2015 e, per l'appunto, 27 luglio 2015.

Kuwait"; cene anch'esse oggetto – nei primi tre casi (proprio quelli testé ricordati) ²⁵ – di altrettante determinazioni dirigenziali (mentre non risultavano ancora <<validate>> le ultime due, quella del 4 giugno 2015 e del 27 luglio 2015 ²⁶).

Peraltro, con informativa integrativa in data 30 novembre 2015, gli operanti, nel trasmettere “n. 1 cd – rom (...) contenente tutto il materiale video relativo al servizio” televisivo di cui sopra, avrebbero dato atto che l'esame del filmato non recava traccia delle dichiarazioni in ipotesi rese “dal gestore del locale in merito alla cena del 27 luglio 2013”, di cui poco più sopra al punto a), dichiarazioni che potevano comunque esser ricostruite sulla base di un altro filmato, pubblicato nella sezione Cronaca di Roma del sito “Repubblica.it”, avente ad oggetto un'intervista rilasciata da tale Maurizio, “uno dei titolari della Taverna degli Amici”, secondo cui, per l'appunto, il MARINO “era con la moglie, come no”. Inoltre, nella stessa informativa, i militari avrebbero dato conto anche del contenuto di un ulteriore video, pubblicato sul sito “Messaggero.it”, concernente un'altra cena consumata dal MARINO presso il ristorante “Girarrosto Toscano” in data 26 dicembre 2013 (menzionata dallo stesso prevenuto al punto vi delle spontanee dichiarazioni di cui sopra), video nel corso del quale un dipendente aveva dichiarato: “è venuto qui a mangiare coi familiari. Punto e basta”, precisando che, ove gli fossero state richieste ulteriori notizie al riguardo, egli avrebbe “smenti[to] tutto” (“però lo ripeto, io smentisco tutto, eh”). Come meglio appresso chiarito, detti soggetti – da individuare verosimilmente, e rispettivamente, nelle persone di tali CIRAULO Carmelo (non “Maurizio”) e PINNA Sandro, rispettivamente in servizio, in qualità di camerieri, presso il ristorante “Taverna degli Amici” e “Girarrosto Toscano” - sarebbero stati successivamente escussi dagli operanti in data 21 dicembre 2015 (il CIRAULO) e 11 dicembre 2015 (il PINNA), rendendo dichiarazioni (solo) parzialmente conformi.

6. Nel volgere di pochi giorni, nel periodo dal 9 novembre al 1 dicembre 2015, lo stesso P.M. sottoponeva ad audizione tutti i funzionari che, in ragione del servizio da essi svolto, all'epoca dei fatti, in seno all'Amministrazione comunale, apparivano in grado di fornire elementi conoscitivi utili a ricostruire i diversi <<snodi>> in cui si sostanziava il procedimento di contabilizzazione delle spese di rappresentanza regolate attraverso la carta di credito in questione. In particolare:

a) PIAZZA Francesco, già capo del Cerimoniale dal settembre 2013 ²⁷, dopo aver premesso che spettava proprio a lui (*id est*, all'Ufficio da lui ricoperto) “occupar[rsi] degli

²⁵ Per un totale di euro 6458,00, corrispondente a quello menzionato nel servizio televisivo.

²⁶ Per un totale di ulteriori euro 1648,00

aspetti legati alle spese di rappresentanza”²⁸, spese che peraltro “emerg[evano] soltanto all’atto della ricezione dell’estratto conto” mensile della carta di credito; dopo aver premesso quanto sopra, aveva osservato che “all’arrivo dell’estratto conto” anzidetto, il suo Ufficio provvedeva a richiedere alla Segreteria Particolare del sindaco “i giustificativi della spesa, consistenti nel documento fiscale” (dunque nella ricevuta fiscale emessa dal ristoratore, per quanto d’interesse in questa sede), “e in una dichiarazione del sindaco attestante l’oggetto e la finalità dell’uscita”, giustificativi sulla cui base egli “emettev[a] le prescritte determine dirigenziali”.

Il PIAZZA aveva altresì precisato:

- che se era vero che le anzidette determine dirigenziali venivano adottate di mese in mese sulla base della citata documentazione giustificativa, era altrettanto vero che, nel primo periodo della sindacatura MARINO, tali provvedimenti autorizzativi erano stati emessi, per la prima volta, solo in data 12 aprile 2014, a causa di un “ritardo” nella trasmissione della documentazione giustificativa in questione (sembra opportuno già in questa sede espositiva rilevare che, delle n. 7 cene di cui aveva dato conto il MARINO in sede di spontanee dichiarazioni, ben n. 6 erano intervenute in tale primo periodo, dal 27 luglio 2013 al 26 dicembre 2013);
- che la verifica da lui e dal suo Ufficio compiuta “sui cosiddetti giustificativi era di tipo documentale”, e veniva condotta apprezzandone l’eventuale <<rappresentatività>> alla luce dei “criteri generali ricavabili dalla legge e dalla giurisprudenza, secondo i quali la spesa deve coinvolgere soggetti esterni all’Ente ed avere la finalità di accrescer[ne] il prestigio (...) nei confronti della collettività”. Ebbene, all’esito di tale controllo il suo Ufficio non aveva “avuto mai modo di effettuare rilievi al sindaco sull’utilizzo della carta di credito”, salvo che in tre casi²⁹;
- che infine non era in grado di fornire informazioni in merito all’intervenuto disconoscimento, ad opera del MARINO, della sottoscrizione apposta sulle menzionate “dichiarazioni giustificative”, posto che queste ultime “pervenivano già formate su carta intestata del sindaco dalla Segreteria Particolare”, Segreteria che peraltro era ubicata “nel Palazzo Senatorio, mentre l’Ufficio del Cerimoniale si trova in via del Tempio di Giove n. 2”;

²⁷ Incarico assunto “con l’Amministrazione ALEMANNÒ nel 2009” e poi riassunto “con il sindaco MARINO il 10 settembre 2013”.

²⁸ E di missione sul territorio nazionale, “laddove (...) le spese legate alle missioni all’estero erano curate” da altro Ufficio.

²⁹ Si trattava di una “cena in Sicilia, di una cena a Milano con un assessore e di un soggiorno all’estero con l’addetto stampa”.

b) BISTONCINI Giampiero, capo della Segreteria Particolare del sindaco a far data dal luglio 2014, e prima ancora funzionario presso il medesimo Ufficio – tale Ufficio, costituente, secondo il BISTONCINI, una sorta di articolazione interna della Segreteria Politica ³⁰, era stato diretto sino a quel momento della dottoressa DECINA Silvia, la quale aveva dalla stessa data assunto l’incarico di responsabile della citata Segreteria Politica – aveva osservato che solo *“alla fine del 2013 il capo del Cerimoniale avv. Francesco PIAZZA”* aveva rappresentato loro che i *“documenti fiscali relativi alle spese sostenute dal sindaco dovevano essere corredati da altrettante dichiarazioni giustificative”*, dichiarazioni che erano state dunque da lui stesso approntate – evidentemente mesi e/o settimane dopo rispetto alla data cui si riferivano quelle sostenute sino a quel momento (come nel caso delle prime sei cene menzionate dal MARINO in sede di spontanee dichiarazioni) - *“sulla base degli appuntamenti del sindaco risultanti dall’agenda ufficiale e, forse, anche sulla base di appunti di MARINO”*.

Il BISTONCINI aveva altresì precisato:

- che dopo aver predisposto tali dichiarazioni, provvedeva a inviarle al *“capo della Segreteria”* - Segreteria <<Particolare>>, deve ritenersi, sino a quando essa era stata diretta dalla DECINA Silvia, e poi direttamente a quest’ultima, come meglio appresso chiarito - *“perché le sottoponesse all’esame e alla firma del sindaco”*, il quale, secondo il BISTONCINI, *“avrebbe dovuto approvarle o meno, verificandone la veridicità e la completezza”*;
- che una volta sottoscritte dal sindaco - *“in un lasso di tempo variabile da un giorno a dieci giorni circa”* - dette dichiarazioni *“tornavano”* ad esso BISTONCINI, il quale *“provvedev[a] a trasmetterle al capo del Cerimoniale”* per i successivi adempimenti;
- che non aveva *“mai avuto dubbi sul fatto che le dichiarazioni fossero state sottoscritte dal sindaco in persona”* il quale, in un *“paio di occasioni (...), resosi conto di aver utilizzato la carta di credito per una spesa personale, [aveva] riversato l’importo corrispondente”*;

c) DECINA Silvia, inizialmente capo della Segreteria Particolare, e successivamente ³¹ al vertice di quella Politica (in precedenza diretta, quest’ultima, da FOSCHI Enzo) aveva di

³⁰ *“All’interno delle Segreteria genericamente intesa operava la Segreteria Particolare, che era composta da un numero ristretto di persone”* rispetto alle circa 20 che operavano in seno alla prima. Detto rapporto di <<sottordinazione>> della Segreteria Particolare rispetto a quella Politica sarebbe stato confutato da altri informatori, come appresso chiarito nel testo.

³¹ In data dalla medesima non precisata, e come visto indicata dal BISTONCINI nel luglio del 2014.

fatto confermato le dichiarazioni del BISTONCINI, osservando che le “dichiarazioni giustificative (...) venivano predisposte” proprio da quest’ultimo, il quale, dopo averle formate, le trasmetteva ad essa DECINA “quale capo della Segreteria Particolare”. Peraltro, anche quando ella aveva assunto - nel luglio 2014, secondo quanto riferito al riguardo dal BISTONCINI - l’incarico di capo della Segreteria Politica, non poteva escludere che il detto BISTONCINI avesse continuato a trasmetterglielle ³². In ogni caso, essa DECINA, dopo averle ricevute, provvedeva a “trasmette[re] al sindaco per la firma”, senza che esse subissero ulteriori <<passaggi>> (“tali dichiarazioni non transitavano preventivamente dal capo di Gabinetto [FUCITO Luigi] ma andavano direttamente al dottor MARINO”).

La DECINA aveva altresì “esclu[so] categoricamente di aver sottoscritto [essa stessa] tali dichiarazioni”, anche se -dopo aver preso visione delle stesse, contestualmente mostratele dal P.M. precedente - aveva osservato di non essere “in grado né di affermare né di escludere l’autenticità delle sottoscrizioni”, medio tempore disconosciute dal MARINO;

d) FOSCHI Enzo, “capo della Segreteria Politica (...) dal suo [del MARINO] insediamento fino a gennaio 2014”, FUCITO Luigi, “capo di Gabinetto per tutto il mandato del sindaco MARINO”, e SALVI Maurizio, capo della Ragioneria Generale “dal febbraio 2008 al dicembre 2014” (dunque prima che gli subentrasse il già citato FERMANTE Stefano), si erano limitati a fornire delucidazioni in merito all’<<organigramma>> dei vari Uffici capitolini e ai rapporti intercorrenti tra essi, in termini peraltro coerenti con quelli tratteggiati dagli altri informatori, osservando tra l’altro:

- il FOSCHI (già capo della Segreteria Politica prima della DECINA), che non aveva “mai visto alcuna documentazione giustificativa delle spese del sindaco”, talché non era in grado di “dire a chi si riferisse il BISTONCINI nell’indicare la persona destinataria di tali dichiarazioni”. Invero, come sopra in parte anticipato, e come meglio appresso chiarito, dalle dichiarazioni del BISTONCINI - il quale aveva affermato che anche dopo la sua <<promozione>> a capo della Segreteria Particolare, aveva continuato a inviare le dichiarazioni di inerenza da lui predisposte al “capo della Segreteria”, senza specificarne la tipologia (Particolare o Politica) - pareva potersi desumere che dette dichiarazioni transitassero per prassi anche presso la Segreteria Politica, circostanza

³² “Le note dichiarazioni giustificative (...) venivano predisposte dal dottor BISTONCINI e venivano poi trasmesse a me quale capo della Segreteria Particolare, finché ho ricoperto tale carica, e credo forse anche per il periodo successivo” rispetto all’assunzione dell’incarico di capo della Segreteria Politica

- per converso da ritenersi esclusa, tenuto conto sia delle dichiarazioni della stessa DECINA, la quale aveva come detto dichiarato (cfr. nota 32) che, “forse”, anche allorquando ella aveva assunto l’incarico di capo della Segreteria Politica, provenendo dal vertice di quella Particolare, aveva continuato a riceversi (“*nomine proprio*”, potrebbe dirsi) le dichiarazioni approntate dal BISTONCINI, sia – per l’appunto – di quelle rese dal FOSCHI;
- il FUCITO (capo di Gabinetto per tutta la sindacatura MARINO) si era limitato a osservare - puntualizzando quanto al riguardo affermato dal BISTONCINI – che se era pur vero che, in seno al Gabinetto ³³, operavano due Segreterie, una Politica e una Particolare, era parimenti vero che si trattava di strutture tra loro autonome (dunque non avvinte da un rapporto di sovraordinazione della prima rispetto alla seconda), “*tanto è vero che i rispettivi responsabili rispond[evano] direttamente al sindaco*”;
 - il SALVI (capo della Ragioneria Generale prima del FERMANTE) aveva reso dichiarazioni del tutto conformi a quelle precedentemente svolte da quest’ultimo, ribadendo che la Ragioneria si limitava a effettuare “*un controllo a valle della spesa limitato alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria*”, talché “*la competenza a verificare la legittimità della spesa spetta[va] al dirigente che emette[va] la relativa determinazione*” (il capo del Cerimoniale PIAZZA Francesco).

Come più sopra anticipato, anche la CIRILLO Claudia, nata il 22 marzo 1970 – <<sedicente>> commensale del MARINO in occasione della cena del 27 luglio 2013 presso il ristorante “Taverna degli Amici” di Roma - era stata [ri]ascoltata (dopo esser stata sentita dal difensore ex art. 391 nonies c.p.p.) dal P.M. procedente, al cospetto del quale aveva confermato le precedenti dichiarazioni, precisando di non aver né scelto né prenotato il ristorante per quella serata, dedicata comunque, tra l’altro, a una sua eventuale partecipazione al progetto della “Città della Scienza”, evenienza successivamente verificatasi. A specifica domanda aveva aggiunto che “*la sig.ra MARINO*” era “*più grande di [lei] di quindici o sedici anni*” e “*meno alta*”, anche se poteva esservi una certa somiglianza, posto che pure la sig.ra MARINO “*ha i capelli e gli occhi chiari*”.

7. Infine, con informativa riepilogativa in data 4 febbraio 2016 gli operanti, riscontrando l’ulteriore delega investigativa impartita dal P.M. il 1 dicembre 2015, riferivano in merito agli esiti delle audizioni cui avevano sottoposto il personale di n. 7 ristoranti (Taverna degli Amici, Girarrosto Toscano, Archimede S. Eustachio, Sapore di Mare, Aroma, Casa

³³ A sua volta suddiviso in quattro Direzione (Programma, Affari giuridici e internazionali, Cerimoniale e Sicurezza).

M

Coppelle e Antica Pesa), provvedendo all'esito a <<ricostruire>> l'intera vicenda sulla base di tutte le evidenze - di ordine dichiarativo e di ordine documentale - acquisite nel corso delle indagini, dando segnatamente conto delle dinamiche che avevano riguardato non soltanto le n. 7 cene oggetto di "clamore mediatico", sulle quali il MARINO si era <<difeso>> in sede di spontanee dichiarazioni rese in data 19 ottobre 2015, ma anche ulteriori n. 49 cene ritenute sospette e/o anomale sulla base di una serie di indici sintomatici appresso meglio illustrati.

7.1 Sotto il primo profilo, i militari provvedevano ad ascoltare:

a) i sigg. FABI Mauro, CIRAULO Carmelo e VOLPI Mauro, in servizio o già in servizio presso il ristorante "Taverna degli Amici", analiticamente escussi in merito alla cena del 27 luglio 2013 (cfr. punto i delle spontanee dichiarazioni di cui sopra) - cena consumata, secondo il MARINO, con la CIRILLO Claudia, la quale, come visto, aveva confermato - avevano dichiarato:

- il primo (FABI), già direttore di sala, che nel "pomeriggio" di un "sabato sera di luglio 2013" una donna si era presentata per "prenotare un tavolo per due a nome MARINO per la stessa sera", allorquando la medesima donna vi era per l'appunto giunta in compagnia dell'allora sindaco, con il quale pareva avere "rapporti confidenziali", tanto che "non sembrava affatto una cena di lavoro ma una serata fra coniugi". Sottoposto a operazioni di individuazione fotografica - in data 22 dicembre 2015 - il FABI, dopo aver escluso le effigi ritratte nei fotogrammi 3, 4 e 5, in quanto concernenti donne più giovani (la n. 4 riportava quella della CIRILLO), e dopo aver affermato che quelle di cui alle foto nn. 1 e 2 ritraevano "persone (...) molto simili", aveva riconosciuto "la persona indicata dalla foto numero 2" (effettivamente raffigurante la persona della PARISEN TOLDIN Rosanna, moglie del MARINO);
- il secondo (CIRAULO), già cameriere al tavolo del MARINO (nonché <<autore>> dell'intervista televisiva di cui sopra), che quest'ultimo, un "sabato sera di luglio", si era "presentato con una donna e durante la cena avevano rapporti confidenziali", tanto da indurre a ritenere "che il MARINO fosse a cena con il proprio coniuge atteso che la donna in sua compagnia accettava i complimenti degli altri avventori del locale come se fosse la moglie del sindaco". Sottoposto anch'egli - in pari data - a operazioni di individuazione fotografica aveva dichiarato: "tra quelle che mi mostrate, la donna che era a cena con MARINO mi sembra quella della foto n. 2";
- il terzo infine (VOLPI), titolare del locale, si era limitato a riferire <<de relato>> quanto nell'occasione dichiaratogli sia dal FABI che dal CIRAULO, precisando che comunque il MARINO aveva cenato presso quell'esercizio soltanto in quell'occasione.

b) i sigg. PINNA Federico e PINNA Sandro, in servizio presso il ristorante “Girarrosto Toscano”, escussi in merito alla cena del 26 dicembre 2013 (cfr. punto vi delle spontanee dichiarazioni) – cena di cui il MARINO non aveva memoria, potendo soltanto escludere che egli vi si fosse recato con la famiglia, al tempo rimasta “in Sicilia” in occasione del matrimonio di sua nipote – avevano affermato:

- il primo (PINNA Federico), responsabile del locale, che la sera del 26 dicembre 2013 il MARINO, da lui ben conosciuto in quanto “cliente di lunga data”, “era a cena presso” quel ristorante “con altre cinque persone”, sia “uomini che donne”, con i quali intratteneva “rapporti (...) molto confidenziali”, tanto da fargli avvertire la “sensazione che la cena del sindaco [non] fosse diversa da quella di altri clienti che trascorrevano una serata di festa con la propria famiglia”. Egli, tuttavia, non “ricord[ava] se in quella occasione c’era anche la moglie e la madre del MARINO”;
- il secondo (PINNA Sandro), padre del primo e amministratore della società, aveva reso dichiarazioni del tutto conformi, precisando soltanto che, in occasione del servizio televisivo di cui sopra (cfr. pag. 34), le dichiarazioni da lui rilasciate al giornalista (e da questi registrate a sua insaputa) erano state “estrapolate” dal contesto, volendo egli soltanto “intendere che i commensali avevano rapporti confidenziali”.

Entrambi avevano peraltro affermato, in relazione ad altra cena occorsa in quel locale in data 6 settembre 2013 (cfr. punto ii delle dichiarazioni spontanee) che “nessuna cena presso il loro esercizio [era] avvenuta con l’ambasciatore del Vietnam” (circostanza smentita dallo stesso MARINO);

c) i sigg. LUCCI Enzo, in servizio presso il ristorante “Archimede Sant’Eustachio” in relazione alla cena del 5 ottobre 2013 (punto iii delle spontanee dichiarazioni); PANNOZZO Giovanni, in servizio presso il ristorante “Sapore di Mare” in relazione alla cena del 26 ottobre 2013 (punto iv delle spontanee dichiarazioni); nonché altri tre soggetti, subito appresso indicati, in relazione ad ulteriori cene che non avevano costituito oggetto di <<difesa>> da parte del MARINO in occasione della sua presentazione in Procura: PAPAEO Bruno, in servizio presso il ristorante “Aroma”, in relazione ai servizi (cinque) di ristorazione ivi fruiti dal MARINO per un importo di diverse migliaia di euro, e che avevano formato oggetto di un ulteriore servizio televisivo (ad opera dell’emittente Rete 4, cfr. pag. 32); GUENOT Rachel, in servizio presso il ristorante “Casa Coppelle”, in relazione a una cena ivi occorsa in data 8 giugno 2014; e PINTUS Valeria, in servizio presso il ristorante “Antica Pesa”, in relazione a non meglio indicato evento.

In tal sede, nessuno degli informatori aveva fornito utili elementi conoscitivi, posto che il primo (LUCCI) e il secondo (PANNOZZO) avevano osservato di non *“ricord[are] chi venne quella sera”* (in termini, dichiarazioni LUCCI), il terzo (PAPALEO) e la quinta (PINTUS) avevano fatto riferimento a eventi istituzionali (cene con *“un magnate russo, tale Usmanov”*, o con *“personalità istituzionali di un paese arabo”* quanto al PAPALEO, ovvero cena *“con il sindaco della città di Parigi”* quanto alla PINTUS), e infine la quarta (GUENOT) si era limitata a osservare che *“nessuno [aveva] specificato che fossero gli ospiti del sindaco”*.

7.2 Sotto il secondo profilo, come accennato, gli operanti provvedevano a <<ricostruire>> l'intera vicenda, dando conto delle anomalie che avevano riguardato, a loro avviso, sia le n. 7 cene sulle quali il MARINO si era <<difeso>> in sede di spontanee dichiarazioni, sia ulteriori n. 49 cene ritenute comunque sospette sulla base di una serie di indici sintomatici.

7.2.1 In particolare, in relazione alle n. 7 cene di cui sopra:

a) quella del 27 luglio 2013 presso il ristorante “Taverna degli Amici” di Roma, oggetto di dichiarazione di inerenza ad apparente firma del MARINO secondo cui si era trattato di una *“cena offerta per motivi istituzionali ad un rappresentante del World Health Organization”*, doveva ritenersi effettuata per finalità privatistiche, tenuto conto delle dichiarazioni rese in sede di s.i.t. dal FABBI, dal CIRAULO e dal VOLPI, dell'individuazione fotografica compiuta dal primo e dal secondo di tali informatori, nonché della breve distanza del detto esercizio commerciale rispetto all'abitazione del MARINO (*“circa 700 metri”*); ciò che peraltro li induceva a *“segnalare”* alla *“A.G. CIRILLO Claudia per l'ipotesi di reato prevista e punita dall'art. 371 bis c.p.”*;

b) la cena del 6 settembre 2013 presso il ristorante “Girarrosto Toscano”, oggetto di dichiarazione di inerenza ad apparente firma del MARINO secondo cui si era trattato di una *“cena offerta per motivi istituzionali all'ambasciatore del Vietnam”*, doveva ritenersi effettuata per finalità privatistiche, tenuto conto delle dichiarazioni rese in sede di s.i.t. dal PINNA Sandro e dal PINNA Federico, i quali avevano escluso la presenza del detto diplomatico e della genericità dell'asserzione, svolta in sede di spontanee dichiarazioni, secondo cui esso MARINO aveva comunque cenato con una *“figura istituzionale”*;

c) la cena del 5 ottobre 2013 presso il ristorante “Archimede S. Eustachio”, oggetto di dichiarazione di inerenza ad apparente firma del MARINO secondo cui si era trattato di una *“cena offerta per motivi istituzionali ad un rappresentante dell'azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri”*, doveva ritenersi effettuata per finalità privatistiche, tenuto

conto delle dichiarazioni stampa rilasciate dal dottor SOMMELLA Lorenzo e del fatto che lo stesso MARINO, in sede di spontanee dichiarazioni, non era stato in grado di *“giustificare in qualche modo l’esborso del denaro pubblico”*;

d) la cena del 26 ottobre 2013 presso il ristorante “Sapore di Mare”, oggetto di dichiarazione di inerenza ad apparente firma del MARINO secondo cui si era trattato di una *“cena offerta per motivi istituzionali ad alcuni rappresentanti della Comunità di S. Egidio”*, doveva ritenersi effettuata per finalità privatistiche, tenuto conto delle dichiarazioni stampa rilasciate dal portavoce della Comunità, e del fatto che lo stesso MARINO, in sede di spontanee dichiarazioni, non era stato in grado di *“motivare l’impiego di risorse pubbliche”*;

e) la cena dell’8 novembre 2013 presso il ristorante “Archimede S. Eustachio, oggetto di dichiarazione di inerenza ad apparente firma del MARINO secondo cui si era trattato di una *“cena offerta per motivi istituzionali allo scrittore [Don Damiano Modena] che ha presentato in Campidoglio il proprio libro sulla figura del cardinal C.M. MARTINI”*, doveva ritenersi effettuata per finalità privatistiche, tenuto conto delle dichiarazioni stampa rilasciate, anche se in forma dubitativa, dallo stesso prelado, e del fatto che il MARINO non fosse stato in grado di fornire ulteriori delucidazioni al riguardo;

f) la cena del 26 dicembre 2013 presso il ristorante “Girarrosto Toscano”, oggetto di dichiarazione di inerenza ad apparente firma del MARINO secondo cui si era trattato di una *“cena offerta per motivi istituzionali ad alcuni rappresentanti della stampa (...)”*, doveva ritenersi effettuata per motivi privatistici, tenuto conto delle dichiarazioni rese in sede di s.i.t. dal PINNA Federico e dal PINNA Sandro, e del fatto che, anche in tal caso, il MARINO non aveva fornito, in sede di spontanee dichiarazioni, *“indicazioni per stabilire se l’evento pagato con risorse pubbliche aveva i requisiti previsti dall’ordinamento per essere posto a carico della collettività”*;

g) infine, la cena del 4 maggio 2015 presso il ristorante “Tre Galli” di Torino, oggetto di dichiarazione di inerenza ad apparente firma del MARINO secondo cui si era trattato di una *“cena offerta per motivi istituzionali a Don Damiano Modena incontrato ad Alessandria in occasione della presentazione del suo libro”*, doveva ritenersi effettuata per motivi privatistici, tenuto conto della dichiarazioni stampa rese dal detto prelado e del fatto che lo stesso MARINO aveva negato quanto riportato nel giustificativo senza peraltro fornire *“alcuna indicazione per stabilire se l’evento (...) po[tesse] rientrare tra le spese di rappresentanza”*.

7.2.2 In ordine poi alle ulteriori n. 49 cene di cui sopra, non oggetto, per quanto consta, di <<smentite>> e/o puntualizzazioni di sorta ad opera di coloro che vi avevano preso



parte, e soprattutto non oggetto di interlocuzione ad opera del MARINO in sede di spontanee dichiarazioni, gli operanti avevano osservato, per 49 volte, attingendo alla routine informatica del << copia e incolla >>, quanto appresso:

“Il giustificativo è generico e non fa riferimento a cerimonie o eventi di rappresentanza ma solo ad una cena con soggetti non identificati. Inoltre, nel fornire eventuali ulteriori giustificazioni dell’esborso di denaro pubblico, il MARINO ha dichiarato in atti in data 19 ottobre 2015 presso codesta A.G.: <<non ho sottoscritto i giustificativi di spesa>> e ancora <<ho organizzato le cene per reclutare grandi mecenati e finanziatori per restaurare le grandi opere>>. In sede di dichiarazioni spontanee (...) nessuna giustificazione specifica è stata fornita in merito all’evento in parola”.

Solo per ulteriori n. 3 cene (due presso il ristorante “Aroma” e una presso il ristorante “Antica Pesa”) gli operanti si erano espressi in termini dubitativi, ritenendo – “salvo diverso avviso” dell’organo requirente – che, in tali casi, i giustificativi non fossero generici, posto che tra l’altro indicavano la persona di almeno un commensale.

8. Ritiene il giudicante che le evidenze di cui sopra siano del tutto insufficienti al fine di ritenere attinta la <<indubitabile>> prova dell’uso <<privatistico>>, da parte del MARINO, delle risorse pubbliche affidategli attraverso l’attribuzione della carta di credito in questione.

8.1 Va al riguardo innanzitutto osservato che la prova della finalità <<privatistica>> in ipotesi perseguita dal pubblico ufficiale (o dall’incaricato di un pubblico servizio) – prova che evidentemente spetta al titolare dell’accusa – non può discendere, *sic et simpliciter*, dalla constatazione della eventuale genericità del relativo giustificativo di spesa, tanto più quando l’ordinamento non ne preveda una rigida modalità compilativa, non disciplinando neanche, come più sopra già rilevato (pag. 29, cfr. relazione OREF), la categoria delle spese di rappresentanza (ciò che aveva per l’appunto indotto lo stesso OREF a invitare “l’Assemblea Capitolina ad adottare il regolamento delle spese di rappresentanza con la massima sollecitudine possibile”). In altri (e reciproci) termini, l’eventuale mancanza di prova del perseguimento di una finalità <<pubblicistica>> – mancanza di prova in ipotesi derivante dalla ritenuta genericità del relativo giustificativo di spesa – non equivale alla prova del perseguimento di una finalità <<privatistica>>, potendo tutt’al più costituire un utile spunto investigativo per un approfondimento della vicenda; approfondimento che, nel caso di specie, risulta esser stato eseguito nel modo più esaustivo possibile, acquisendo la documentazione di spesa non soltanto delle (sette) cene che avevano suscitato un “clamore mediatico” a seguito di << smentite >> ad opera di

M

coloro che vi avevano preso parte ovvero a seguito di rivelazioni giornalistiche, ma anche di tutte quelle ulteriori che il MARINO aveva regolato attraverso la carta di credito del Comune nel corso di oltre un biennio, contestandole al medesimo - per l'appunto - in ragione della ritenuta genericità dei relativi giustificativi, circostanza del tutto insufficiente, come visto, a ritenere attinta la prova della finalità privatistica in ipotesi perseguita dal medesimo.

Peraltro, la stessa, addotta genericità dei giustificativi *de quibus* non appare in effetti tale; o, più precisamente, non appare tale - quanto meno nella più parte dei casi - né in relazione alla esposizione della *causale* dell'impegno ivi rappresentato, risultando sempre di volta in volta esplicitata la *ragione* per la quale vi si era addivenuti (*"per poter dialogare circa l'ipotesi di un progetto editoriale su Roma Capitale"*, *"per discutere di argomenti riguardanti la città di Roma"*, *"per discutere circa la definizione di progetti socio - assistenziali in collaborazione con Roma Capitale"* et similia), né in relazione alla pur sommaria individuazione dell' <<ambito>> sociale e/o istituzionale di riferimento dei commensali che vi avevano preso parte (*"rappresentanti della Regione"*, *"rappresentanti di case editrici"*, *"giornalisti di testate locali"*, et similia). Per contro, i giustificativi in questione appaiono indubbiamente <<generici>> solo sotto il profilo <<soggettivo>>, quello cioè della puntuale identificazione (<<generalizzazione>>, potrebbe dirsi) delle persone dei commensali, incumbente tuttavia non richiesto, per quanto consta, da alcuna disposizione, anche se evidentemente apprezzabile - ancorché non sempre praticabile - in quanto suscettibile di consentire un miglior controllo *ex post* della <<inerenza>> della spesa al perseguimento di finalità pubblicitiche (come condivisibilmente osservato dall'OREF nel testo della relazione in data 13 ottobre 2015, ove peraltro si era dato atto della inesistenza di una disciplina positiva al riguardo, tanto da auspicarne una urgente adozione).

Del resto, a comprova del fatto che i giustificativi in questione *non* fossero connotati dal crisma della genericità (se non sotto il profilo soggettivo di cui sopra), e che dunque le ragioni di spesa ivi addotte *non* fossero qualificabili come irregolari (e/o incontrollabili), non può non rimarcarsi la circostanza che essi <<superarono> il vaglio dapprima dell'Ufficio del Cerimoniale, il cui capo aveva autorizzato la regolarizzazione contabile delle relative spese - salvo che nei tre casi di cui alla nota 29, due dei quali <<sollevati>> dallo stesso MARINO, come da dichiarazioni del BISTONCINI (di cui sopra, a pag. 29) - adottando le relative determine dirigenziali, poi della Ragioneria Generale del Comune, che vi aveva apposto il visto contabile, e infine della Corte di Conti, cui *tutti* i giustificativi erano stati trasmessi, come per legge (cfr. sul punto le dichiarazioni del ragioniere



FERMANTE, nonché quelle rese dal PIAZZA), senza che, per quanto consta, la magistratura contabile avesse contestato alcunché.

Quanto sopra, ad avviso di questo giudice, non può non riflettersi - in via diretta e immediata, e indipendentemente dalla problematica dell'individuazione del soggetto che aveva provveduto a formare gli anzidetti giustificativi, cui sarà dedicato il successivo paragrafo - innanzitutto sui n. 49 episodi <<aggiuntivi>>, rispetto ai n. 7 sui quali lo stesso MARINO aveva interloquuto, contestati in rubrica esclusivamente sulla base, per l'appunto, della ritenuta genericità del giustificativo.

Invero, secondo quanto già chiarito, le relative contestazioni appaiono <<presidiate>> non già dall'esito di riscontri di segno investigativo (come nei casi delle cene del 27 luglio 2013 presso la "Taverna degli Amici", del 6 settembre 2013 presso il "Girarrosto Toscano", e del 26 dicembre 2013, di nuovo, presso il "Girarrosto Toscano", cfr. sopra, pagg. 41 e segg.), ovvero di segno <<giornalistico>> (come nei casi delle residue quattro cene), bensì, unicamente, dalla valutazione degli operanti secondo cui *"il giustificativo [era] generico e non fa[ceva] riferimento a cerimonie o eventi di rappresentanza ma solo ad una cena con soggetti non identificati"*. E se è pur vero che gli stessi operanti avevano osservato, a sostegno di quella apodittica valutazione, che comunque il MARINO, *"nel fornire eventuali ulteriori giustificazioni dell'esborso di denaro pubblico"*, non aveva saputo addurre *"nessuna giustificazione specifica (...) in merito a[gli] event[i] in parola"*, è parimenti vero che questi, in sede di spontanee dichiarazioni, si era limitato a <<difendersi>> in ordine alle sole cene per le quali vi era stata un'eco mediatica, non potendo evidentemente prevedere che, nel prosieguo delle indagini, *tutte* le cene che egli aveva regolato con la carta di credito in questione nel corso dell'intera sindacatura gli sarebbero state contestate (con la marginale eccezione delle tre più sopra menzionate).

Pertanto, in relazione a tali episodi, difettando qualsiasi concreta evidenza di un utilizzo <<privatistico>> del detto strumento di pagamento, e non risultando che un consimile arbitrio possa desumersi *aliunde* - attraverso eventuali smentite e/o puntualizzazione dei commensali, rivelazioni giornalistiche *et similia*, nulla essendo emerso al riguardo - deve senz'altro addivenirsi a una pronuncia liberatoria con la più ampia formula terminativa dell'insussistenza del fatto.

8.2 In relazione poi alle n. 7 cene per le quali, per contro, una qualche evidenza, nel senso chiarito, era stata *apparentemente* acquisita, non può non rilevarsi che dalla disamina delle emergenze, di segno dichiarativo e di segno documentale, sopra tratteggiate si desume: a) che *tutte* le dichiarazioni giustificative in argomento *non* erano state predisposte dal MARINO, bensì dal suo <<staff>> (segnatamente, dal BISTONCINI,



come da questi espressamente dichiarato); b) che *tutte* le dichiarazioni in questione *non* erano state sottoscritte dal MARINO, come del resto riconosciuto dalla stessa Procura della Repubblica, la quale ha ascritto al suddetto - al capo B) - la responsabilità di aver indotto il "*personale addetto alla sua Segreteria*" ad "*appo[rre] in calce alle stesse la di lui firma*" (e come del resto emergente dalla disamina della consulenza grafologica predisposta dalla difesa, su cui *infra*); c) che infine le dichiarazioni giustificative relative al *primo semestre* della sindacatura (dal giugno 2013 al dicembre 2013) - allorquando erano state <<consumate>> ben sei delle sette cene in questione- erano state approntate con grande ritardo, nei primi mesi dell'anno 2014 (le prime determine sul punto recando data 12 aprile 2014). Più in particolare:

a) dal <<combinato disposto>> delle dichiarazioni rese dal BISTONCINI Giampiero, dapprima funzionario e poi capo della Segreteria Particolare del sindaco a far data dal luglio 2014, e dalla DECINA Silvia, capo della detta Segreteria Particolare sino a tale data, e poi al vertice della Segreteria Politica, risulta indiscutibilmente che *tutti* i giustificativi in questione erano stati approntati proprio dal BISTONCINI "*sulla base degli appuntamenti del sindaco risultanti dall'agenda ufficiale e, forse, anche sulla base di appunti di MARINO*" (in termini, cfr. s.i.t. del BISTONCINI). Tali giustificativi, peraltro, e come già accennato, venivano rimessi dal BISTONCINI direttamente alla DECINA, anche dopo che ella aveva dismesso l'incarico di capo della Segreteria Particolare per assurgere al vertice di quella Politica (apparendo al riguardo dirimenti sia le dichiarazioni rese dal BISTONCINI, secondo cui egli aveva *sempre* trasmesso detti giustificativi al "*capo della Segreteria*", dunque anche quando quel ruolo era stato rivestito da lui stesso, cfr. pag. 36, sia quelle rese dalla DECINA, la quale, come detto, non aveva confutato la circostanza, cfr. pag. 37). In ogni caso, detti giustificativi "*non transitavano preventivamente dal capo di Gabinetto [FUCITO Luigi]*";

b) dalla disamina dello stesso capo imputativo si desume - per le ragioni già tratteggiate - che le sottoscrizioni in calce a tutti tali giustificativi non potevano considerarsi apposte dal MARINO. Del resto, tale circostanza - di palmare ed empirica evidenza, sol raffrontando l'andamento e le particolarità espressive (quali i puntini sulle <<i>>) del tratto grafico presente su una delle numerose scritte autografe versate in atti rispetto a quello caratterizzante le sottoscrizioni apposte sui menzionati giustificativi - risulta, per così dire, <<definitivamente>> acclarata dalla consulente di parte d.ssa Monica Manzini la quale, nel testo del condivisibile elaborato depositato dalla difesa in data 20 giugno 2016, ha per l'appunto dato conto, sotto il profilo tecnico, delle ragioni che l'inducevano a escluderne categoricamente la genuinità, peraltro riconducendone il tratto alla grafia



della stessa DECINA Silvia ³⁴ (la quale, come già accennato, pur avendo escluso di averli sottoscritti essa stessa, aveva dichiarato di non essere “in grado né di affermare né di escludere” che vi fosse addivenuto il MARINO, di cui tuttavia non poteva non conoscere approfonditamente la grafia, in ragione del ruolo ricoperto);

c) infine, dal <<combinato disposto>> delle dichiarazioni rese dal BISTONCINI - il quale aveva osservato che solo “alla fine del 2013 il capo del Cerimoniale avv. Francesco PIAZZA” aveva rappresentato loro che i “documenti fiscali relativi alle spese sostenute dal sindaco dovevano essere corredati da altrettante dichiarazioni giustificative” - e dallo stesso PIAZZA Francesco, secondo cui nel primo periodo della sindacatura vi era stato un “ritardo” nella trasmissione della documentazione giustificativa in questione, tanto che le successive determine erano state da lui emesse per la prima volta solo in data 12 aprile 2014; dal combinato di tali dichiarazioni si desume, per l'appunto, che la quasi totalità

³⁴ Si riporta per completezza un breve stralcio dell'elaborato consulenziale:

“I rilievi condotti e sin qui documentati sono ritenuti qualitativamente e quantitativamente sufficienti a motivare la molteplicità delle valutazioni che il quesito richiedeva.

Tali valutazioni sono naturalmente fondate su indagini grafodinamiche di tipo sostanziale inerenti cioè la fisionomia grafica emersa dalla sintesi degli indici rivelatori di una personalizzata “tipologia” espressiva delle singole sottoscrizioni in verifica.


Ripercorrendo rapidamente le varie fasi dell'indagine - svolta con assoluta meticolosità e

rigore operativo — si sottopongono in modo sintetico all'attenzione del lettore alcuni momenti ritenuti cruciali da questa CTP:

- *Ricostruzione chiara e particolareggiata del profilo grafico della sig. ra DECINA (con preliminare accertamento della riconducibilità di tutto il materiale grafico disponibile alla sua propria mano) — da cui è emersa una elevata versatilità grafomotoria con ambito di variabilità ampio ed articolato - per la capacità di modulare la velocità grafo- estrinsecativa entro un vasto range (vedi il differente livello di rapidità tra il nome e il cognome nelle due firme ...) e dunque di spaziare tra gesti flessuosi ed elastici; gesti concitati nonché tratti appena abbozzati.*
- *Esame dettagliato delle firme in verifica - dove è stata riscontrata una medesima identità grafica rispetto alla mano che le ha vergate. La perfetta corrispondenza del nome nelle 56 firme da un lato e la modulazione del cognome (...) ha permesso di individuare un profilo grafico altrettanto articolato (come per le comparative).*
- *Esami confrontuali tra firme in comparativa e firme/scritture di comparazione - - dai confronti analitici effettuati sono emerse sostanziali concordanze tra le firme apocrife oggetto di verifica e le comparative autografe della Sig.ra Silvia Decina sia relativamente alla sua manoscrittura abituale e spontanea sia relativamente alla sua modalità sottoscrittoria.*

(...)

Le firme apocrife sono infatti il derivato di uno stesso pattern ideativo-formativo radicalizzato e automatizzato entro schemi inconsapevoli o comunque non controllati che hanno portato la mano scrivente (individuata in quella della Sig.ra Silvia Decina) a realizzare in modo automatico anche l'altrui firma (quella apocrifa a nome “Ignazio Marino”) ovvero a “proiettare” su di essa il suo abituale schema grafico di riferimento”.



dei giustificativi concernenti le n. 7 cene in argomento (sei su sette) era stata formata e sottoscritta, dallo staff del MARINO (non già da quest'ultimo), a distanza di mesi rispetto alla data di <<consumazione>> delle relative cene, all'esito di una <<ricostruzione postuma>> effettuata tra l'altro sulla base "*degli appuntamenti del sindaco risultanti dall'agenda ufficiale*", secondo quanto dichiarato dal BISTONCINI, in termini peraltro del tutto conformi a quelli adottati dal MARINO in sede di spontanee dichiarazioni ³⁵.

Orbene, alla luce di quanto sopra appare evidente che eventuali errori, imprecisioni e/o discrasie afferenti alle sopra indicate dichiarazioni giustificative non sono suscettibili di rivestire alcuna rilevanza in questa sede penalistica, potendo tutt'al più costituire indice di un sistema organizzativo improntato, soprattutto nella prima fase, a imprecisione e superficialità. In altri termini, tenuto conto del modello <<ricostruttivo>> adottato dallo staff del MARINO in vista della predisposizione dei giustificativi relativi alle cene da questi offerte con la carta di credito *de qua* - modello ispirato, come detto, ad *approssimazione*, posto che le relative occorrenze erano state per lo più genericamente desunte dalla disamina dell'agenda istituzionale del primo cittadino, e *intempestività*, posto che, specialmente nel primo periodo, i giustificativi erano stati formati a distanza di mesi rispetto a tali occorrenze - , non sembra consentito attribuire a detti giustificativi alcuna valenza probatoria in funzione dell'accertamento della finalità eventualmente privatistica perseguita dal medesimo; non sembra cioè consentito desumere, da consimili dichiarazioni giustificative, l'evidenza di una spesa compiuta per fini non istituzionali, trattandosi, per l'appunto, di dichiarazioni approssimative e intempestive, e dunque connotate da inevitabili errori, imprecisioni e/o discrasie.

Ciò che è a dirsi, innanzitutto, per tutte le cene in relazione alle quali l'ipotizzato perseguimento di finalità privatistiche era stato desunto non già dall'esito di precisi accertamenti investigativi (come nel caso delle cene del 27 luglio 2013 e del 26 dicembre 2013, di cui sopra, rispettivamente, al par. 7.2.1, lettere *a* ed *f*), bensì, puramente e semplicemente, dalla circostanza che gli ipotetici commensali di volta in volta indicati nei relativi giustificativi avevano in vario modo smentito di avervi preso parte, o quanto meno avevano formulato riserve al riguardo: si tratta delle cene del 6 settembre 2013, 5 ottobre 2013, 26 ottobre 2013, 8 novembre 2013 e 4 maggio 2015 (ivi, punti *b*, *c*, *d*, *e*, *g*).

Più in particolare:

- in relazione alle cene del 6 settembre 2013 presso il ristorante "Girarrosto Toscano", dell'8 novembre 2013 presso il ristorante "Archimede Sant'Eustachio" e del 4 maggio

³⁵ Come detto il BISTONCINI aveva aggiunto che, in taluni casi, egli vi era addivenuto "*forse anche sulla base di appunti di MARINO*".

2015 presso il ristorante "Tre Galli" di Torino, si trattava, all'evidenza, di giustificativi erronei, approntati - non già dal MARINO, bensì dal suo staff - sulla base dell'ultimo appuntamento presente in agenda (rispettivamente, "ore 19:30 incontro con ambasciatore del Vietnam", "ore 18:20/19:20 presentazione del libro di Don Damiano Modena", nonché "ore 21:00 Alessandria con Don Damiano Modena, presentazione del libro sul cardinal Martini, a seguire cena con Don Damiano"); erroneità ribadita dallo stesso MARINO in sede di spontanee dichiarazioni, e alla quale non sembra consentito annettere alcuna ulteriore efficacia dimostrativa se non quella relativa al fatto che a *quelle* cene non avessero preso parte *quei* commensali;

- in relazione alle cene del 5 ottobre 2013 presso il ristorante "Archimede Sant'Eustachio" e del 26 ottobre 2013 presso il ristorante "Sapore di Mare", pur non risultando che si trattasse di giustificativi predisposti sulla base dell'"ultimo appuntamento in agenda", posto che da quest'ultima non risultava alcunché al riguardo, e pur non essendo emerso sulla base di quali elementi conoscitivi l'anzidetto staff le avesse compilate in quei termini, non può che ribadirsi che si trattava comunque di giustificativi predisposti e sottoscritti (non dal MARINO) a distanza di mesi rispetto agli eventi ivi tratteggiati, e dunque anch'essi con ogni probabilità connotati da errori e/o imprecisioni (peraltro, in relazione alla cena del 5 ottobre 2013 il MARINO, pur non escludendo la veridicità della <<smentita>> opposta dal dottor SOMMELLA dell'Ospedale S. Filippo Neri, aveva comunque precisato, attraverso la produzione di una mail in data 10 ottobre 2013, che, in quel periodo, i due erano in contatto in virtù di un rapporto di collaborazione in essere con quel nosocomio). In ogni caso, anche alle <<smentite>> in questione (quella del detto dottor SOMMELLA, e quella, relativa alla cena del 26 ottobre 2013, opposta dal responsabile della Comunità di S. Egidio) non sembra consentito attribuire alcuna efficacia dimostrativa *ulteriore* rispetto a quanto oggetto, per l'appunto, di smentita.

In relazione a tali cinque cene deve pertanto ritenersi che le evidenze in atti non consentono di ritenere in alcun modo attinta la prova del fatto tipico (utilizzo delle risorse pubbliche per finalità privatistiche).

Per contro, con riferimento alle cene per le quali l'ipotizzato perseguimento di finalità non istituzionali era stato desunto dall'esito di precipui accertamenti investigativi, come nel caso delle cene del 27 luglio 2013 e del 26 dicembre 2013, deve osservarsi, in aggiunta a quanto già argomentato in merito alle modalità di compilazione, alla genericità e alla intempestività di tutti giustificativi in questione, quanto appresso:

M

a) in relazione alla cena del 27 luglio 2013 presso il ristorante "Taverna degli Amici", si è già rilevato più sopra che il MARINO, in sede di spontanee dichiarazioni rese il 19 ottobre 2015, aveva affermato che si era trattato di una cena di lavoro intercorsa non certo con la moglie, bensì con la "d.ssa Claudia CIRILLO" in vista della prospettata opportunità di "attrarla nel coordinamento del Comitato Scientifico della Città della Scienza"; così come si è già accennato che la CIRILLO, ascoltata dapprima in sede di investigazioni difensive e poi dallo stesso P.M. precedente, aveva integralmente confermato la versione del MARINO, precisando di averne potuto ricostruire con esattezza la data sulla base di una corrispondenza informatica che aveva avuto con il medesimo proprio in quei giorni.

Per contro, come pure già rilevato, i dipendenti FABI Mauro, direttore di sala, e CIRAULO Carmelo, cameriere al tavolo, invitati a eseguire una ricognizione ³⁶ fotografica a distanza di quasi due anni e mezzo dai fatti ³⁷, peraltro all'indirizzo di persona che essi avevano potuto <<vedere>> solo una volta - posto che, come dichiarato dal titolare del locale (VOLPI), il MARINO aveva cenato presso quel ristorante solo in quell'occasione - avevano riconosciuto, il primo in termini di certezza e il secondo in termini dubitativi, nell'effigie ritraente la coniuge del MARINO, sig.ra PARISEN TOLDIN Rosanna, quella della commensale con cui questi aveva trascorso la serata.

Orbene, ritiene questo giudicante, che tale <<accertamento>> non possa considerarsi connotato dal crisma della (ragionevole) indubitabilità per un duplice ordini di ragioni:

- da un lato, e pur volendo prescindere dalla tendenziale irritualità delle operazioni di individuazione fotografica *de quibus* - non oggetto di autonomo verbale, non precedute dalla richiesta di fornire una descrizione della persona da riconoscere, non <<assistite>> dalla esposizione della <<origine>> del fotogramma ritraente la CIRILLO ³⁸ -, non può non osservarsi che, come già accennato, si tratta di un riconoscimento effettuato a distanza di notevolissimo intervallo temporale dai fatti, e nei confronti di soggetto con cui entrambi i ricognitori non avevano alcuna familiarità, elementi - questi ultimi (quello cronologico e quello empirico) - in grado di incidere grandemente sull'attendibilità di quello "sforzo mnestico" di tipo "prelogico" in cui si sostanzia la rievocazione di un volto. Peraltro, come già osservato, una delle due individuazioni fotografiche non era stata formulata in termini di certezza (cfr. su questi temi, Cass. Sez. II, sentenza n. 4860 del 27 gennaio 1994, imp. Nardozi, secondo cui "il riconoscimento di persone, fondato com'è su un procedimento intuitivo prelogico, non

³⁶ Rectius: una "individuazione" fotografica

³⁷ Come anticipato, essi vi erano addivenuti il 22 dicembre 2015

³⁸ Tratta da non meglio specificato "cartellino fotografico". Secondo la difesa, si tratterebbe di una immagine che "ritrae" la medesima CIRILLO "in una posizione non naturale e soprattutto più giovanile di quanto non sia".

M

consente l'esplicazione di argomenti razionali a sostegno dell'esito del medesimo a norma dell'art. 214 cod. proc. pen. che prevede unicamente il requisito della certezza")³⁹;

- dall'altro lato, non si comprende la ragione per cui le dichiarazioni <<a scarico>> rese dalla stessa commensale del MARINO in occasione della cena anzidetta dovrebbero rivestire un carattere recessivo rispetto a quelle svolte a distanza di due anni e mezzo circa dal personale del ristorante, ogni sera impegnato nel servizio di decine di diversi clienti. Così come non si comprende la ragione per cui la CIRILLO avrebbe dovuto <<coprire>> il MARINO - assumendo il rischio, poi inveratosi, di esser sottoposta a procedimento penale per il reato di false informazioni al P.M. - al fine di sottrarlo a un'accusa di peculato (per un importo di euro 120,00) concernente un unico episodio tra quelli che gli erano stati ascritti.

b) in relazione alla cena del 26 dicembre 2013 presso il ristorante "Girarrosto Toscano" si è già rilevato che il MARINO, in sede di spontanee dichiarazioni, dopo aver osservato di non aver memoria dell'evento, aveva "categoricamente" escluso che egli vi si fosse recato con la famiglia, posto che sia la madre che la figlia "si trovavano a Milo, in Sicilia, dove erano rimaste dopo il matrimonio di [sua] nipote, che si era tenuto il 23 dicembre 2013".

Per contro, i titolari del locale, avevano affermato che la sera del 26 dicembre 2013 il MARINO, da essi ben conosciuto in quanto "cliente di lunga data", "era a cena presso" quel ristorante "con altre cinque persone", sia "uomini che donne", con i quali intratteneva "rapporti (...) molto confidenziali", tanto da far loro avvertire la "sensazione che la cena del sindaco [non] fosse diversa da quella di altri clienti che trascorrevano una serata di festa con la propria famiglia" (in termini, cfr. s.i.t. rese da PINNA Federico, mentre il di lui padre PINNA Sandro, pur confermando quell' <<impressione>>, aveva precisato che le dichiarazioni da lui rilasciate in occasione di un servizio televisivo erano state "estrapolate" dal contesto, volendo egli soltanto "intendere che i commensali avevano rapporti confidenziali").

Anche in tal caso, e <<a fortiori>>, deve escludersi che a tali generiche dichiarazioni possa essere attribuita una qualsivoglia valenza probatoria. Trattasi infatti non già di asserzioni ma di mere <<impressioni>>, peraltro anche in tal caso relative a fatti risalenti a circa due anni prima, basate sui "rapporti confidenziali" che i commensali parevano

³⁹ Né sembra consentito attribuire alla circostanza secondo cui quel giorno la prenotazione era stata effettuata da una donna che si era presentata presso il locale nel pomeriggio, circostanza smentita dalla CIRILLO, alcuna efficacia dirimente, ben potendo quest'ultima ovvero gli stessi dipendenti essere incorsa/i in errore sul punto.

intrattenere tra loro, circostanza evidentemente insufficiente a ritenere comprovata l'ipotesi accusatoria. Del resto, ove si consideri che gli stessi informatori, che pur ben conoscevano il MARINO – ed evidentemente la sua famiglia – in quanto “*cliente di lunga data*”, non erano stati in grado di affermare “*se in quella occasione c'era[no] anche la moglie e la madre del MARINO*” (circostanza strenuamente confutata da quest'ultimo sul rilievo che, a quella data, quanto meno quest'ultima si trovava in Sicilia, unitamente alla nipote, figlia dello stesso MARINO); ove si consideri quanto sopra, deve anche escludersi che possa essere attribuita una qualche valenza indiziante alle dichiarazioni che il citato PINNA Sandro aveva posto in essere in sede di servizio giornalistico, a mente delle quali il MARINO era andato “[li] a mangiare coi familiari”.

Alla luce di quanto sopra deve dunque ritenersi, quanto meno attingendo in tal caso alla regola deliberativa di cui all'art. 530, comma 2, c.p.p., che anche per le due cene in questione non possa ritenersi raggiunta una tranquillante prova della responsabilità del MARINO in ordine al reato ascrittogli.

8.3 Peraltro, e in termini più generali, non può essere condivisa l'affermazione, svolta dal P.M. nel corso della sua requisitoria, secondo cui per talune delle cene di cui sopra sarebbe mancata già in astratto una qualsivoglia lecita causale, come nel caso di quella offerta ai “*rappresentanti della stampa estera*”, finalizzata unicamente, ad avviso dell'organo requirente, ad accrescere il prestigio *personale* dello stesso MARINO. Deve infatti al riguardo osservarsi, da un lato, che tutte le <<cene>> in questione (*id est*, tutte le relative dichiarazioni giustificative) avevano superato il vaglio dell'Ufficio del Cerimoniale, della Ragioneria Generale e, indirettamente, quello della Corte di Conti, la quale come detto non aveva svolto in proposito rilievi di sorta; dall'altro lato, che il nostro ordinamento non disciplina rigidamente la categoria della <<spese di rappresentanza>> (anzi non la disciplina *tout-court*), le quali spese giammai potrebbero costituire un <<*numerus clausus*>> suscettibile di un sindacato di segno <<formalistico>>, dovendosi invece unicamente accertare - all'esito di un sindacato per così dire <<funzionalistico>> - se si tratti di spese “*destinate a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell'ente pubblico al fine di accrescere il prestigio della sua immagine e darvi lustro nel contesto sociale in cui si colloca*”, secondo quanto ripetutamente osservato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (in termini, Sez. VI, sentenza n. 10135 del 6 novembre 2012, imp. Raimondi e altro); sindacato <<funzionalistico>> che, nel caso di specie, e come già osservato, risulta essere già stato effettuato dai competenti organi amministrativi e giurisdizionali, non residuando e comunque non emergendo in questa sede elementi

M

conoscitivi ulteriori in grado di sovvertirne l'esito, ovvero di indurre a ritenerlo inattendibile.

Né può ritenersi che la eventuale violazione di una norma regolamentare quale quella di cui all'art. 6 del D.M. n.701 del 9 dicembre 1996, contestata al capo A della rubrica – secondo cui il *“titolare della carta di credito deve far pervenire, entro il 15 del mese successivo (...), all'Ufficio competente (...) apposito riepilogo corredato dalla prescritta documentazione giustificativa”* – possa comportare, *ex se*, la violazione del precetto penale di cui all'art. 314 c.p. (o di qualsiasi altro precetto penale). Invero, trattasi di norma prevedente un mero termine ordinatorio (non essendo <<presidiato>> da alcuna conseguenza), dettato per ragioni contabili e/o organizzative (e dunque non per una delle causali indicate nel primo comma dell'art. 328 c.p.), la cui inosservanza non appare suscettibile di rivelare, di per sé, un utilizzo distorto del detto mezzo di pagamento. Peraltro, nel caso di specie, tale inosservanza si era protratta per un intervallo limitato di tempo, posto che solo nel primo periodo della sindacatura vi era stato un *“ritardo”* nella trasmissione dei menzionati giustificativi, come dichiarato dal Capo del Cerimoniale PIAZZA Francesco, mentre dall'aprile 2014 questi aveva potuto emettere le prescritte determine dirigenziali con cadenza mensile.

9. Infine, con riferimento al capo B) dell'imputazione (l'aver in ipotesi il MARINO impartito *“disposizioni al personale addetto alla sua Segreteria affinché formasse le dichiarazioni giustificative delle spese sostenute sub A inserendovi indicazioni non veridiche”*), sembra sufficiente osservare che dalle evidenze di cui sopra, e segnatamente dalla disamina del <<modello di contabilizzazione>> delle spese di rappresentanza già previamente descritto, non può che discendere l'assoluta estraneità del MARINO rispetto ai fatti ivi contestati. Appaiono al riguardo dirimenti le seguenti considerazioni:

a) in relazione alla ipotetica falsità <<ideologica>> di taluni giustificativi - come quelli di cui al par. 7.2.1, lettere b), c) e d) – quella secondo cui si trattava di dichiarazioni formate, inizialmente a distanza di mesi, dal BISTONCINI Giampiero ⁴⁰, senza che quest'ultimo avesse né dichiarato né adombrato l'ipotesi di esser stato indotto a rappresentare fatti difforni dal vero al fine di *“accreditare la presunta natura istituzionale dell'evento”*;

b) in relazione alla ipotetica falsità <<materiale>> delle firme apposte sui menzionati giustificativi, quella secondo cui si trattava di sottoscrizioni certamente non apposte dal MARINO, come del resto deducibile dall'esame dello stesso capo imputativo, e verosimilmente realizzate dalla DECINA Silvia.

⁴⁰ E da eventuali suoi ignoti collaboratori.

Peraltro, l'acclarata circostanza secondo cui dette sottoscrizioni *non* erano state apposte dal MARINO induce a ritenere non credibile l'affermazione, svolta dalla stessa DECINA, secondo cui ella, dopo aver ricevuto le dichiarazioni giustificative predisposte dal BISTONCINI, le "trasmette[va] al sindaco per la firma" (incombente cui verosimilmente attendeva essa stessa).

E dunque, tenuto conto di quanto sopra, può senz'altro affermarsi che l'intero <<procedimento>> di contabilizzazione delle spese di rappresentanza sia stato gestito, dallo staff del MARINO, senza che questi ne avesse *specifica* contezza; potendo soltanto al riguardo formularsi l'ipotesi, penalmente irrilevante - anche se <<amministrativamente>> non del tutto commendevole - , che il medesimo si fosse, puramente e semplicemente, disinteressato della problematica, di cui peraltro non poteva non avere *generica* conoscenza, ritenendola secondaria e affidandola, per l'appunto, alle cure del personale amministrativo.

Trattandosi di <<fatti reato>> effettivamente inveratisi nel <<mondo esteriore>>, e tenuto conto di quanto testé osservato in merito al *deficit* di specifica consapevolezza da parte del MARINO, si ritiene pertanto che questi debba essere assolto anche dal reato di cui al capo B) perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 438, 442, 530 c.p.p.

assolve **MARINO Ignazio Roberto Maria** dal reato a lui ascritto sub A) perché il fatto non sussiste, e da quelli a lui ascritti sub B), C) e D) perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 544 c.p.p.,

indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Roma, 7 ottobre 2016

Il giudice

dottor Pier Luigi Balestrieri



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 3/1/2017

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Laura De Angelis

